



CENTOUNDICI

RIVISTA DELLA CAMERA PENALE DI ROMA

IL CANTO DELLE SIRENE

REDAZIONE: DIRETTORE LUCA MARAFIOTI - **DIRETTORE RESPONSABILE** GIUSEPPE BELCASTRO
VICE DIRETTORI MARIKA CIRCOSTA - TOMMASO POLITI

AUTORI MARIA VITTORIA AMBROSONE - IACOPO BENEVIERI - MARIA BRUCALÉ - MARIANNA CAIAZZA - DIAMANTE CECI
- LUCA CIAGLIA - GIUSEPPINA FERRO - GIULIO GASPARRO - MICHELA MACORI - CRISTINA MICHETELLI - SARA PETELLA -
ARIANNA PINO - FABIO PIGNATARO - MARTA SANTAMARIA - FRANCESCA SARTORI - MARIA CARLA GARGIULO

REDAZIONE: Palazzo di Giustizia di Piazzale Clodio, CPR, Roma - redazionecentoundici@gmail.com

IN QUESTO NUMERO

L'EDITORIALE
di Luca Marafioti
p. 4

IL PENSIERO GIURIDICO ALLA PROVA DELL'AI
di Alberto Gambino
p. 6

A.I.

PER UN USO CONSAPEVOLE DELL'IA DA PARTE DEI MAGISTRATI
di Maria Merlino
p. 8

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E PROFESSIONE FORENSE: LE NUOVE REGOLE DI GIOCO
di Maria Carla Gargiulo
p. 16

MACHINA DELINQUERE POTES.
di Marika Circosta
p. 18

L'IA TRA LEGALTECH, GRANDI STUDI E CORSA AI CAPITALI. L'ALGORITMO IN TOGA?
di Sara Petella
p. 20

LA GIUSTIZIA DEGLI ALTRI: GEOGRAFIA DI UN PROCESSO SENZA UOMO.
di Marianna Caiazza
p. 22

AI E COMPLIANCE 231: PERCHÉ IL PENALISTA SERVE PIÙ DI PRIMA
di Claudio Urciuoli
p. 23

IL DIARIO CHE RISPONDE: LA CONFESSIONE ALLA MACCHINA E IL PROCESSO PENALE
di Edoardo Martinelli
p. 26

GIOVANI AVVOCATI ALLE PRESE CON I SISTEMI INTELLIGENTI.
di Jacopo Iofrida
p. 29

L'IRRESISTIBILE LEGGEREZZA DEL PROCESSO SBRIGATIVO

di Giorgio Colangeli

p. 31

IA: UNA SFIDA (IM)POSSIBILE?

di Michela Macori e Francesca Sartori

p. 34

L'ANACRONISMO DELLA PENA. DALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE ALLA "DOMANDINA"

di Maria Brucale

p. 36

PICCOLA GRAMMATICA DELL'ATTO SCRITTO DALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

di Iacopo Benevieri

p. 38

CRIMINALITÀ ECONOMICA: LA RISPOSTA EUROPEA.

di Alessandro Di Taranto

p. 40

CONFISCHE

CAVALLOTTI CONTRO TUTTI

di Pietro Cavallotti

p. 42

PREVENIRE È MEGLIO CHE PROVARE: IL DIRITTO DI DIFESA NEL CODICE DEL "SOSPETTO"

di Fabio Pignataro

p. 44

CONFISCA SENZA CONDANNA E GARANZIE DIFENSIVE: IL DIFFICILE EQUILIBRIO TRA
ACCERTAMENTO E PRESUNZIONE DI INNOCENZA

di Marta Santamaria

p. 45

RATIFICARE IL PROTOCOLLO 16 CEDU: LE RAGIONI DI UNA INIZIATIVA DELL'UNIONE

di Massimo Moretti

p. 48

VELLETRI, OLTRE LE MURA: IL TEMPO DELLA PENA TRA SOVRAFFOLLAMENTO E REINSERIMENTO

di Arianna Pino, Diamante Ceci, Michela Macori

p. 50

Un numero doppio, una sorta di peculiare *medley* per dimenticare la mai troppo lunga pausa estiva.

Inutile lasciare la fantasia a briglia sciolte, nel tentativo di trovare un filo che unisca le due aree tematiche dell'Intelligenza Artificiale e della “confisca senza condanna”. Sembra impossibile andare al di là delle preoccupazioni in termini di garanzie per il cittadino che, da sempre, sono segno distintivo per l'avvocatura penalistica.

Altrettanto arduo è oggi prescindere da una riflessione sul tema dell'irruzione dell'Intelligenza Artificiale nel mondo del diritto e, in particolare, sul terreno del processo penale.

Fenomeno rivoluzionario o prospettiva catastrofica e ingovernabile?

Se ne parla ogni giorno ad ogni livello, con le più varie angolature e se ne delineano immani problemi o sfide. Dalla semplice analisi degli atti, se si pensa che l'AI legge un faldone di intercettazioni in tre secondi, alla ricostruzione della vicenda processuale, nell'analisi della piattaforma fattuale del processo; dagli scenari in tema di responsabilità penale della macchina fino alla giustizia predittiva, con esiti assai diversi a seconda che si tratti di recidiva o *compliance* penalistica in materia di responsabilità degli Enti da reato; fino al tema di un insondabile *black box*, cioè della responsabilità del programmatore nei fatti cagionati dall'AI, tenuto conto che, una volta programmato l'algoritmo, l'AI ormai si muove da sola e nessuno sa neanche precisamente come/cosa faccia.

A ciò si aggiungano ulteriori possibili spazi. Sin dalle prime battute del processo penale, come nel caso dell'algoritmo che supporti complesse e articolate indagini preliminari alla ricerca del colpevole; fino alla sua conclusione selettiva nella fase dei controlli sulla decisione, come prefigurato dal possibile utilizzo in sede di spoglio di ammissibilità dei ricorsi in cassazione, per ora testimoniata solo dall'esperimento-pilota timidamente intrapreso in materia tributaria.

Insomma, le sfide sono enormi ed è impossibile rimpiangere i “bei tempi antichi”; indietro non si torna. Anche quanti oggi storcono il naso ne faranno uso domani, buoni ultimi.

Secondo itinerari già conosciuti in tema di nuove tecnologie, siamo di fronte ad un ulteriore caso emblematico di regolamentazione che non riesce a stare dietro all'evoluzione del fenomeno.

Il che schiude dilemmi per gli avvocati. Nel mondo in cui si troveranno catapultati, sarà difficile instaurare un corretto rapporto tra le parole dell'avvocatura e quelle che fungono da infrastruttura su cui l'AI viene addestrata, il mezzo con cui ragiona e l'interfaccia attraverso cui interagisce con il mondo.

Solo apparentemente più tradizionale ma non meno agevole il cambio di paradigma implicato dall'esigenza di una presa di posizione rispetto alla seconda area tematica oggetto di attenzione.

Dalla persona ai beni. Nella nostra formazione, la confisca è qualcosa che viene dopo, dopo la commissione del reato e il suo accertamento definitivo. La Direttiva UE 2024/1260 e con essa le norme attuative da emanare rappresentano un ulteriore segmento di una storia ormai diversa. L'aggressione al patrimonio costituisce terreno autonomo di indagine, cautela, gestione e in alcuni casi decisione, anche quando il giudizio sulla colpevolezza non arriva o mai arriverà.

Nell'incertezza sui passaggi attuativi ancora in corso, nell'apparente diversità di prospettive tra Direttiva, normativa governativa di recepimento e dibattito politico in materia, le nuove disposizioni sono anche l'occasione per riflettere su una trasformazione più generale del senso del processo, che si misura altresì se non soprattutto sulla sua capacità di incidere anche su patrimoni, reputazione, neutralizzazione, in maniera sempre più sganciata dall'esito finale del giudizio.

Ciò, oltre a delineare altrettanti percorsi ad ostacoli in tema di diritto alla prova e garanzie della difesa, solleva delicati interrogativi in ordine al tema dell'irreversibilità intesa quale nuova frontiera garantista.

Resta da stabilire quali devastanti effetti possano prodursi senza che una successiva assoluzione riesca a cancellarli. Ed è legittimo chiedersi, ogni volta che il processo viene imperniato su un'efficienza di facciata, chi debba in definitiva sopportare il rischio dell'errore.

A ben vedere, le garanzie non possono essere subordinate all'aprioristica classificazione di un istituto. Anche ciò che potrebbe non essere considerata pena in senso stretto, lo può diventare in termini assai più afflittivi.

La misura della garanzia dovrebbe, insomma, collegarsi all'intensità dell'ingerenza, non semplicemente all'etichetta. D'altra parte, se sul tema della custodia cautelare si registra comunque una sensibilità più diffusa, è auspicabile che il nostro ordinamento diventi almeno altrettanto sensibile qualora ad essere aggredito risulti il patrimonio.

IL PENSIERO GIURIDICO ALLA PROVA DELL'AI

di Alberto Gambino, *Professore Ordinario di Diritto Civile e ProRettore presso l'Università Europea di Roma*

La prova che l'intelligenza artificiale pone al giurista non è tecnologica. È una prova di metodo, di responsabilità e, in fondo, di cultura giuridica.

La tentazione più diffusa è guardare all'AI generativa come a uno strumento che "sa" già ciò che il professionista cerca: la norma pertinente, il precedente decisivo, l'argomento più persuasivo. Ma proprio qui si colloca l'equivoco da cui occorre partire. La macchina non pensa il diritto; produce linguaggio plausibile. Non giudica; combina testi. Altro è l'attività di elaborazione testuale della GenAI, altro il giudizio professionale, che resta umano e non delegabile.

Per un giurista, questa distinzione non è affatto teorica. Il diritto vive di precisione linguistica, di contesto, di tassatività, di limiti al potere. È il terreno nel quale il margine di ambiguità, che in altri ambiti può essere assorbito da prassi correttive o da interessi disponibili, diventa immediatamente problema di libertà personale ed economica.

Se dunque la GenAI eccelle nel produrre testi scorrevoli, ordinati, persino convincenti, proprio il giurista dovrebbe diffidare dell'eleganza formale quando non sia accompagnata da un controllo rigoroso del contenuto. Il rischio non è solo l'errore materiale; è l'illusione dell'affidabilità. Un testo ben scritto può nascondere omissioni decisive, riferimenti inesatti, slittamenti concettuali impercettibili ma gravi.

Da questo punto di vista, l'AI obbliga il giurista a riscoprire una verità elementare: il diritto non è una somma di frasi corrette, ma un esercizio di qualificazione, selezione dei fatti rilevanti, ponderazione degli argomenti, verifica delle fonti e assunzione di responsabilità. È anzi possibile che l'uso diffuso di strumenti generativi finisca per rendere più visibile ciò che talvolta si dimentica: l'essenza del lavoro giuridico non sta nella mera redazione del testo finale, ma nel percorso che conduce a quel testo. L'avvocato non vale perché "scrive bene"; vale perché sa che cosa conta, che cosa manca, quale passaggio va verificato, dove si annida il punto critico.

La questione, allora, non è essere "pro" o "contro" l'AI. Una simile contrapposizione è troppo povera. Il tema serio è decidere quale uso dell'AI sia compatibile con il pensiero giuridico e quale, invece, lo impoverisca.

La GenAI può avere un ruolo preparatorio, organizzativo, di prima emersione di questioni o di riordino del materiale; non può essere trattata come banca dati giuridica, né come fonte affidabile di riferimenti normativi o giurisprudenziali non verificati. L'avvertenza, apparentemente tecnica, ha in realtà un valore culturale profondo. Significa che l'AI non sostituisce la ricerca, non sostituisce il controllo, non sostituisce l'interpretazione. Essa, piuttosto, assiste il lavoro preliminare. Ma il salto dal linguaggio al giudizio resta affidato all'intelligenza professionale.

C'è poi un profilo di politica giudiziaria che merita attenzione. Se la giustizia soffre da tempo di lentezze e sovraccarico, è naturale che ogni promessa di accelerazione venga accolta con favore. Tuttavia, la velocità non è un bene in sé, se riduce lo spazio della verifica critica. Un sistema che abitui operatori e istituzioni a fidarsi di output “probabili” rischia di normalizzare una forma di superficialità assistita: meno tempo per controllare, più fiducia nel testo generato, minore percezione del rischio. Sarebbe un paradosso introdurre uno strumento nato per supportare l'efficienza e finire per indebolire proprio la qualità del ragionamento che rende legittimo l'esercizio della funzione giudiziaria e difensiva.

La sfida dell'AI è anche una sfida di deontologia e di organizzazione professionale. Il tema cruciale riguarda la governance dell'uso della GenAI; gli strumenti di sostenibilità constano di una protezione dei dati sensibili e riservati attraverso anonimizzazione, della distinzione rigorosa tra bozza interna e testo destinato all'esterno, della costruzione di un metodo strutturato e ripetibile nello studio. Non si tratta di cautele accessorie ma si radicano nella presa d'atto che il problema non è la macchina in sé, ma l'assenza di governo umano del suo impiego. Dove non c'è metodo, l'AI amplifica difetti già presenti con approssimazione, delega inconsapevole, fretta, scarsa verifica delle fonti. Dove invece c'è metodo, può diventare uno strumento ancillare utile, purché confinato entro limiti chiari.

In controluce, l'AI costringe il giurista a interrogarsi su che cosa significhi oggi “pensare giuridicamente”. Forse significa, più che in passato, saper resistere alla seduzione della risposta immediata. Significa ricordare che il diritto, specie il penale, non è il regno della semplice probabilità linguistica, ma della decisione responsabile su fatti, garanzie, limiti e conseguenze. Significa, ancora, custodire la differenza tra assistenza tecnica e giudizio, tra supporto redazionale e responsabilità professionale. Se questa differenza si appanna, il rischio non è solo qualche citazione inventata o qualche errore argomentativo. Il rischio è una trasformazione silenziosa del mestiere del giurista, che smette di essere presidio critico e diventa validatore distratto di testi altrui.

Il punto, in definitiva, non è difendere nostalgicamente un passato pre-tecnologico, né celebrare ingenuamente il futuro automatizzato ma sta nel preservare il nucleo del ragionare giuridico proprio mentre cambiano gli strumenti. L'AI può aiutare a scrivere, riassumere, ordinare, ipotizzare. Ma non può assumere su di sé il peso del giudizio, della scelta interpretativa, della fedeltà alle fonti, della responsabilità verso la persona coinvolta nel processo. E questo limite non è un difetto della tecnologia ma una garanzia del diritto.

Il contributo più utile che l'AI può offrire al pensiero giuridico, in definitiva, sta nel ricordarci costantemente - almeno per contrasto - che cosa nel lavoro del giurista resta irriducibilmente umano.

PER UN USO CONSAPEVOLE DELL'IA DA PARTE DEI MAGISTRATI

di Maria Merlino, *Magistrato Ordinario presso il Tribunale di Torino*

Pagina |
8

1. Premessa

“La genesi e lo scopo delle norme non sono in altre norme, secondo un itinerario inesauribile ed extraumano, ma sono negli uomini e nella peculiarità del loro linguaggio, che è discorsivo, dialogico, ipotizzante gli itinerari della ricerca pura”, ammoniva, poco meno di vent’anni fa, Bruno Romano dalla cattedra di filosofia del diritto dell’Università La Sapienza. Nel discutere la differenza tra il *testo della legge* e la *legge del testo* (quest’ultima suscettibile di un vero e proprio studio ragionato, pensato, a differenza del primo che è soltanto l’analisi formale di una successione di rappresentazioni grafiche), il Professore, con lungimiranza, metteva in guardia dal rischio di produrre e applicare sistemi normativi *“dove delle norme servono ad altre norme, senza riferimento alcuno alla genesi delle norme che non è nelle norme, ma nell’uomo”* [B. Romano, *Ricerca pura e ricerca applicata nella formazione del giurista, Diritto e Bioeconomia*, Giappichelli, 2008, pp. 91 ss.].

Il pericolo di considerare i testi normativi come mere sequenze di parole, idonee essere catalogate, elaborate o riprodotte – con o senza varianti – dalle macchine vale, ovviamente, per i testi di qualsiasi natura. Si pensi a documenti bancari, informative di polizia, fatture, lunghi elenchi di dati, referti, che oggi tanto agevolmente vengono dati in pasto all’IA per trarne delle sintesi e scrollarsi di dosso la fatica della lettura e dello studio delle carte.

Anche le decisioni giudiziarie sono già raccolte in sistemi che possono essere nutriti, addestrati, rimpinzati di informazioni che vanno a costituire la c.d. *knowledge base* (cioè l’insieme delle fonti) idonee a generare l’*output* dell’intelligenza artificiale.

Non dobbiamo però dimenticare che i moderni sistemi di IA generativa (quella che è in grado di creare contenuti detti originali, perché nuovi) non hanno nulla di intelligente, perché non ragionano, non pensano, ma emettono un *output* o risposta esterna che altro non è che una sequenza statisticamente probabile di parole – in apparenza molto fluenti, accattivanti e dunque credibili – non sempre corrispondente a quella plausibile realtà ragionata che stavamo cercando.

È innegabile che gli operatori del diritto, sempre sommersi da fascicoli faticosi da analizzare e carichi di stratificazioni di documenti, spesso poco ordinati, ripetitivi, di ardua lettura per la mole di dati che vi si accumulano, siano tentati di fare un uso disinvolto dell’IA. Occorre, al contrario, maneggiare in modo consapevole la tecnologia, ricordando sempre che dietro ogni decisione di giustizia – e, prima ancora, alla base di ogni step procedimentale – vi sono esseri umani.

2. Una disciplina multilivello

Non poche sono le norme che regolano l’intelligenza artificiale. Esse sono eterogenee per fonte e grado di vincolatività.

Tra le fonti internazionali possono essere ricordate, anzitutto, le Linee Guida Unesco 2025 per l’uso dei sistemi IA nei tribunali (*Guidelines for the Use of AI Systems in Courts and Tribunals*) elaborate sulla base di un’attività decennale di formazione di oltre 36.000 operatori giudiziari in più di 160 Paesi, di un’ampia consultazione pubblica svolta nel periodo compreso tra l’agosto e il settembre

2024 che ha prodotto oltre cento contributi da 41 Stati, e di una revisione da parte di venti esperti internazionali. Le linee guida individuano quindici principi universali: protezione dei diritti umani; proporzionalità; fattibilità dei benefici; sicurezza; sicurezza delle informazioni; accuratezza e affidabilità; spiegabilità; auditabilità; giustizia trasparente e aperta; consapevolezza e uso informato; responsabilità; responsabilizzazione e contestabilità; supervisione umana e processo decisionale; progettazione umanocentrica e partecipativa; governance e collaborazione multi-stakeholder. Ognuno di essi meriterebbe un approfondimento specifico che non può essere eseguito in questa sede, ma preme quantomeno ricordare che nell'ambito del primo principio universale si individuano quattro diritti fondamentali, la cui tutela è oggetto anche della nostra disciplina nazionale: non discriminazione, eguaglianza, equità procedurale e diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali. Una sezione speciale delle Linee Guida si premura, altresì, di fornire indicazioni sulle modalità di utilizzo dell'IA da parte dei magistrati, tramite l'individuazione delle cautele necessarie e degli usi raccomandati. Nell'ambito dell'UNESCO è stato poi elaborato, nel 2026, il documento *AI Essentials for Judges*, per chiarire ulteriormente alcuni concetti sul piano etico ed implementare le c.d. *responsible practices* in seno alle istituzioni giudiziarie.

Sul piano dell'Unione Europea, il Regolamento (UE) 2024/1689, più noto come *AI Act*, stabilisce norme armonizzate sull'intelligenza artificiale e costituisce così il primo quadro giuridico completo in assoluto sull'IA a livello mondiale, con l'obiettivo di promuovere un'IA affidabile in Europa. L'*AI Act* considera "ad alto rischio" i sistemi di intelligenza artificiale destinati all'amministrazione della giustizia e al supporto dell'attività giudiziaria (cfr. All. III). La categoria comprende, in particolare, gli strumenti utilizzati dalle autorità giudiziarie per ricercare e interpretare fatti e norme, nonché per applicare il diritto a specifiche fattispecie. Per tali sistemi sono previsti rigorosi obblighi di conformità, tra cui la valutazione preventiva dei rischi, la registrazione, la trasparenza, la supervisione umana e verifiche di sicurezza e robustezza. Un aspetto centrale riguarda la qualità dei dati utilizzati per addestrare, validare e testare i sistemi IA. L'art. 10 richiede, infatti, che tali dati siano adeguatamente rappresentativi, documentati e non caratterizzati da distorsioni sistematiche. Questa previsione pone una questione particolarmente delicata rispetto alle banche dati giurisprudenziali italiane ed europee, spesso caratterizzate da criteri non uniformi di selezione e massimazione, da oscuramenti e da lacune nella documentazione. Ne deriva il concreto rischio che dati di partenza incompleti o distorti producano risultati altrettanto inaffidabili. L'art. 86 dell'*AI Act*, insieme alle altre garanzie previste per i sistemi ad alto rischio, rafforza la possibilità di contestare le decisioni adottate con il loro supporto. In prospettiva processuale, ciò significa che una parte potrebbe chiedere informazioni sull'utilizzo e sul funzionamento del sistema IA qualora ritenga che il suo *output* abbia inciso in maniera determinante sulla decisione, arrivando così a contestarne le conclusioni [sul punto, cfr. Fernanda Iannone, *IA, banche dati giurisprudenziali, anonimizzazione e tutela del dato: un modello multivello*, in *lamagistratura.it*, 1, 2026].

Il Consiglio d'Europa ha completato il quadro europeo sull'uso dell'IA nella giustizia attraverso la Carta etica CEPEJ del 2018, fondata sui principi di tutela dei diritti fondamentali, non discriminazione, qualità e sicurezza, trasparenza e controllo umano. Le *Guidelines* del 2025 sull'IA generativa nei tribunali stabiliscono, inoltre, che il ricorso a queste tecnologie debba essere proporzionato alle esigenze concrete e avvenire solo quando produca benefici effettivi e misurabili. Il loro utilizzo deve quindi essere accompagnato da sperimentazione, tracciabilità, sicurezza e supervisione umana effettiva, con la possibilità di modificare o sospendere il sistema in caso di risultati inadeguati o rischi imprevisti. L'IA viene così concepita come uno strumento di supporto, e non di sostituzione del giudice, all'interno di un sistema fondato sulla valutazione preventiva dei rischi e sulla responsabilità istituzionale.

Sul versante nazionale, la L. 9 agosto 2025, n. 132, recante «*Disposizioni in materia di intelligenza artificiale*», ha introdotto nell'ordinamento italiano un complesso di norme specificamente dedicate all'IA nel settore pubblico, con disposizioni di rilievo per l'amministrazione della giustizia.

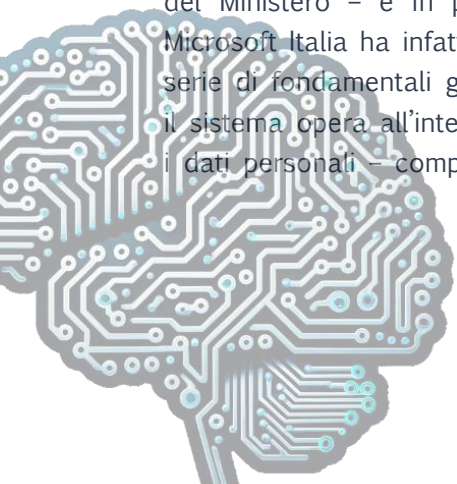
Riveste particolare importanza l'art. 15 delle *Disposizioni*, che riserva al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti; attribuisce al Ministero della giustizia la disciplina degli impieghi destinati all'organizzazione dei servizi, alla semplificazione del lavoro giudiziario e alle attività amministrative accessorie, nonché – nella fase transitoria – l'individuazione dei sistemi autorizzati. La legge prevede, inoltre, che sia assicurata una formazione specifica per i magistrati e per il personale della giustizia e affida ai decreti attuativi il raccordo pieno con l'*AI Act*.

Pur essendo individuato il solo Ministero della giustizia come soggetto deputato a regolare l'impiego dell'IA nel settore giustizia, il Consiglio Superiore della Magistratura ha contribuito a definire il quadro di riferimento attraverso le *Raccomandazioni sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte dei magistrati*, adottate con delibera dell'8 ottobre 2025. Si tratta di indicazioni di carattere operativo che, pur non avendo valore normativo vincolante, delineano la posizione dell'organo di autogoverno della magistratura italiana rispetto ai limiti e alle necessarie cautele nell'utilizzo degli strumenti algoritmici, in linea con le indicazioni dell'UNESCO e, per alcuni aspetti, anticipandone i contenuti nel contesto italiano. Le Raccomandazioni sottolineano, in particolare, che la responsabilità della decisione deve rimanere integralmente in capo al magistrato. L'IA deve pertanto essere impiegata esclusivamente quale *strumento di supporto*, ad esempio nella ricerca della giurisprudenza e nella predisposizione delle minute, mentre gli *output* generati devono essere sottoposti a un'attenta verifica critica prima di essere utilizzati nei provvedimenti giudiziari.

Le Raccomandazioni del CSM sono state aggiornate con una nuova delibera approvata in data 22 luglio 2026. La stessa premessa all'aggiornamento ricorda che le Raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia adottate nella seduta dell'8 ottobre 2025 “*costituiscono il quadro di riferimento vigente e conservano piena validità nei principi, nel perimetro normativo e nelle cautele operative ivi indicate*”, sicché l'intervento del 22 luglio 2026 “*non le sostituisce ma le integra e aggiorna alla luce degli sviluppi tecnici, istituzionali e normativi intervenuti nel periodo compreso tra ottobre 2025 e maggio 2026*”.

Cosa è cambiato dall'ottobre 2025 al luglio 2026 e come mai si è sentito il bisogno di aggiornare le linee guida emesse solo pochi mesi prima?

La principale innovazione è costituita dall'introduzione del servizio *Microsoft 365 Copilot* nel dominio Giustizia in sperimentazione in tutti gli uffici giudiziari a partire dal 1° gennaio 2026, ciò che è stato reso possibile in seguito alle rassicurazioni tecniche ricevute proprio da Microsoft. Su sollecitazione del Ministero – e in particolare del Dipartimento per l'Innovazione Tecnologica della Giustizia – Microsoft Italia ha infatti fornito una nota di chiarimenti in data 12 febbraio 2026, confermando una serie di fondamentali garanzie in ordine alla sicurezza dell'utilizzo del servizio, e in particolare: che il sistema opera all'interno del *tenant* dedicato dell'organizzazione (c.d. isolamento del *tenant*); che i dati personali – compresi i *prompt* inseriti dagli utenti, le risposte generate e i dati accessibili



tramite Microsoft Graph – non vengono utilizzati per l’addestramento dei modelli linguistici; che il Ministero può classificare i documenti sensibili tramite etichette di riservatezza (*Microsoft Purview*) al fine di limitare o inibire l’elaborazione dei contenuti da parte di Copilot, e può configurare o disabilitare la funzionalità di ricerca web; infine, è garantita la residenza dei dati in Italia: il Ministero della giustizia ha acquisito l’*Advanced Data Residency* (ADR), che rende possibile la memorizzazione dei dati, inclusi i contenuti delle interazioni con *Copilot*, nei *datacenter* localizzati in Italia, e la posizione dei dati è verificabile direttamente dal *tenant* attraverso il Microsoft 365 Admin Center. Le più aggiornate linee guida del CSM, in seguito a tali importanti rassicurazioni tecniche, hanno dunque segnato il passaggio da un approccio prudenziale a un approccio concreto, che consente oggi l’uso dell’IA in determinati settori, nella consapevolezza che l’IA non debba essere considerata un fenomeno da respingere in blocco, bensì una tecnologia il cui uso può essere governato e di conseguenza autorizzato. Così, il Consiglio ha stabilito che l’uso di *Microsoft 365 Copilot* possa essere esteso, in via sperimentale e nel rispetto delle condizioni indicate nelle stesse raccomandazioni, *“anche ad attività che coinvolgono atti giudiziari, nella misura in cui tali attività siano riconducibili alla fase analitica e ricostruttiva del processo e non incidano sulle valutazioni giuridiche, interpretative o decisionali”*. Ciò non significa, tuttavia, che gli atti giudiziari siano liberamente manipolabili attraverso i sistemi di IA, restandone consentite soltanto attività estrattive, organizzative e ricostruttive, sempre sotto il severo controllo umano.

3. Limiti operativi all’uso dell’IA

Secondo le Raccomandazioni del CSM, restano fermi alcuni principi irrinunciabili che governano l’uso dell’intelligenza artificiale in ambito giudiziario.

Anzitutto, l’autonomia decisionale del magistrato: ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti è e rimane di esclusiva competenza del magistrato, che non può delegarla ad alcun sistema di intelligenza artificiale. È sempre necessaria, poi, la supervisione umana, espressamente definita come obbligatoria: ogni *output* prodotto da sistemi di intelligenza artificiale deve essere oggetto di verifica, valutazione critica e validazione da parte del magistrato prima di qualsiasi utilizzo. I dati e le informazioni generate non devono essere accessibili a terzi non autorizzati, nel rispetto dei principi di sovranità e protezione dei dati. Si vieta, inoltre, la c.d. profilazione: va escluso il rischio che tecniche di *retrieval augmented generation* (RAG) applicate ad archivi digitali della giustizia si traducano nella creazione di *repository* idonei a consentire forme di profilazione dell’attività giudiziaria e dei singoli magistrati. Le Raccomandazioni ribadiscono, ancora, la necessità di conformarsi al quadro europeo e dunque all’*IA Act* (Reg. UE 2024/1689), al *GDPR* (regolamento generale sulla protezione dei dati, Reg. UE 2016/679), alla legge 23 settembre 2025, n. 132, e ad ogni altra normativa applicabile. Nella fase transitoria, ancora in corso, possono essere utilizzati esclusivamente i sistemi autorizzati dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge n. 132/2025.

Quanto alle attività consentite, il perimetro di queste è individuato dalle Raccomandazioni dell’8 ottobre 2025, come integrate dalle Sezioni IV e V dell’aggiornamento del luglio 2026.

Rimane in ogni caso escluso qualsiasi uso dell’intelligenza artificiale che si traduca nell’adozione o nella predisposizione di provvedimenti giurisdizionali, nella valutazione autonoma delle prove o nella formazione del convincimento del giudice: tali attività – che costituiscono il nucleo della funzione giurisdizionale – sono e restano di esclusiva competenza del magistrato.

Sono infatti definiti quali **usi non consentiti**, *in ogni caso* esclusi dall'uso di strumenti di intelligenza artificiale: 1. la formulazione del dispositivo e l'affidamento della redazione dei provvedimenti giurisdizionali; 2. l'uso di sistemi di intelligenza artificiale generativa non autorizzati dal Ministero della giustizia e al di fuori del sistema giustizia.

Il CSM ha individuato degli specifici **limiti operativi inderogabili** e in particolare: l'utilizzo esclusivo dei sistemi di intelligenza artificiale forniti dal Ministero della giustizia (per ora, come detto, soltanto *Copilot* all'interno del dominio Giustizia); è sempre necessaria la supervisione umana, che deve essere rigorosa e "bloccante", non mera ratifica tramite semplice copia e incolla del testo e apposizione della firma, ma vero e proprio controllo nel merito e capacità di modificare il *prompt* per evitare la prosecuzione automatica del flusso in assenza di esplicita validazione; la protezione dei dati personali; la necessità di ricevere una adeguata formazione professionale sull'uso, da parte dei magistrati, dell'IA, in particolare al fine di individuare le c.d. allucinazioni del sistema (che, si badi bene, è in grado di generare contenuti presentati come reali pur non fondati su riscontri documentali, anche quando operante su un *corpus* documentale chiuso e predefinito) ovvero altre criticità, che saranno sempre da segnalare al dirigente dell'ufficio e/o al responsabile per l'informatica.

Premessi, dunque, i principi inderogabili e i divieti da intendersi in modo tassativo, quali possono considerarsi gli **usi consentiti** dell'IA da parte del magistrato? L'elenco di cui al paragrafo 4 delle raccomandazioni dell'8 ottobre 2025 è confermato e ampliato dalle linee guida aggiornate. Sono ammessi, nel rispetto delle condizioni di cui si è detto, 12 usi di *Microsoft 365 Copilot* (ma trattasi di elenco esemplificativo e non esaustivo):

1. ricerche dottrinali e supporto alla consultazione di banche dati;
2. sintesi di provvedimenti ostensibili e contributi dottrinali per finalità di classificazione e archiviazione tematica;
3. supporto all'organizzazione e alla gestione degli uffici giudiziari: *report* statistici, analisi di conformità tra programmi di gestione e dati di registro, redazione di bozze di relazioni su incarichi direttivi e semidirettivi, gestione dei calendari d'udienza;
4. supporto agli uffici cd. "*affari semplici*" per attività seriali e a bassa complessità giuridica;
5. revisione linguistica e stilistica di testi;
6. produzione di tabelle, grafici e materiali illustrativi;
7. traduzione assistita di testi giuridici, con verifica umana obbligatoria;
8. classificazione e categorizzazione degli atti processuali per tipologia e funzione;
9. analisi strutturata del contenuto degli atti delle parti ai fini della ricostruzione delle posizioni processuali;
10. sintesi documentale di atti giudiziari, per finalità di classificazione e archiviazione tematica;

11. confronto tra posizioni processuali delle parti, ai fini della individuazione del *thema decidendum* e del *thema probandum*;

12. compilazione assistita di atti standardizzati e di moduli (quali i mandati di arresto europeo), con supervisione e completamento obbligatori da parte del magistrato.

L'eventuale, futura estensione dell'intelligenza artificiale a fasi più prossime alla decisione sarà possibile esclusivamente mediante sistemi certificati ai sensi dell'AI Act, la cui scadenza per i sistemi dell'allegato III è ora fissata al 2 dicembre 2027, in forza dell'accordo provvisorio sul Digital Omnibus on AI del 7 maggio 2026.

4. I rischi collegati all'uso maldestro dei sistemi di IA

Appare evidente come taluni degli usi consentiti dell'IA per i magistrati siano riferiti ad attività meramente compilative o organizzative, dunque ad attività per così dire accessorie alla giurisdizione. Il ricorso alla tecnologia consente, in questi casi, di ridurre i tempi di accesso alla documentazione per consentire al magistrato di dedicarsi allo sforzo prettamente giurisdizionale. Del resto, è noto che nel lavoro quotidiano di giudici e pubblici ministeri una quantità considerevole di tempo venga impiegata non per l'attività decisionale in senso stretto, ma per compiere operazioni preparatorie che riguardano la lettura degli atti, la predisposizione di sintesi, il confronto tra documenti diversi.

La capacità di un sistema di IA di sintetizzare centinaia di pagine di documentazione, individuare le principali questioni giuridiche contenute in un fascicolo, confrontare diverse versioni di un documento o ricostruire la sequenza di eventi complessi non comporta l'esercizio di una funzione giurisdizionale in senso stretto. Si tratta, piuttosto, di un supporto alle attività di analisi e di preparazione della decisione, che consente di ridurre i tempi necessari per l'esame del materiale processuale, lasciando comunque al magistrato la verifica dei risultati, la loro valutazione critica e ogni determinazione propriamente giurisdizionale. Sin qui, dunque, semaforo verde: se utilizzata *cum grano salis* (ad esempio, fornendo tutti i documenti necessari e istruzioni rigorose, verificando puntualmente gli *output* e limitando i quesiti ad operazioni meccaniche, compilative) l'IA può davvero costituire un utile strumento di lavoro.

Altri, tra le operazioni consentite per come individuate dal CSM, invece, ricoprono un ruolo certamente non neutrale, trattandosi di usi che riguardano proprio la fase analitica e ricostruttiva del fascicolo: si pensi all'analisi strutturata del contenuto degli atti di parte per ricostruirne le relative posizioni processuali, alle sintesi documentali, alla compilazione assistita di atti.

Numerose sono le insidie che si presentano al magistrato che faccia un uso poco accorto dell'IA. Quanto al confronto tra le diverse posizioni processuali, ad esempio, è indubbio che molto dipenda dalle istruzioni fornite al sistema. Il magistrato non potrà, così, formulare *input* quali "*dopo un confronto tra gli argomenti delle parti evidenzia quelli più convincenti*", ovvero "*quale tra le ricostruzioni di parte è più attendibile?*", ma dovrà avere cura di redigere quesiti quanto più neutri come "*individua i fatti per come esposti dalle parti senza nulla aggiungere o dedurre*" o ancora "*quali sono i fatti contestati?*". Si deve necessariamente riconoscere che al magistrato spetta il dovere di elaborare *prompt* strutturati, domande vincolate, istruzioni rigorosamente restrittive.

In ogni caso, si rende necessaria la verifica umana su tutte le risposte fornite: non potremmo, ad esempio, affidarci completamente all'IA per individuare eccezioni o motivi non rubricati come tali in un atto di parte, ma di fatto costituenti argomenti dotati di autonoma rilevanza.

L'attendibilità delle risposte non dipende, tuttavia, soltanto dal grado di neutralità delle domande. Bisogna tenere presente che i sistemi di intelligenza artificiale possono produrre “*allucinazioni*” (ancora una volta, la terminologia rimanda allo sviamento dalla corretta visione di qualcosa... ma ricordiamo che si tratta di calcolatori e non di esseri umani, gli unici, questi ultimi, in grado di vedere e perciò soggetti al rischio di sviste), cioè formulare *output* che appaiono credibili (lo stile delle risposte è sempre fluente, ben organizzato, apparentemente logico e lineare) ma che risultano, in realtà, totalmente sforzati di riscontri oggettivi. In altre parole, l'IA può inventare di sana pianta delle risposte... e persino dei precedenti giurisprudenziali o delle valutazioni che non trovano fondamento alcuno nei documenti forniti per l'addestramento e/o nei quesiti posti, eventualmente corredati da atti del fascicolo. E ciò può avvenire anche qualora il sistema di IA abbia preventivamente lavorato su un *corpus* chiuso di atti o documenti.

Anche le sintesi possono risultare non neutrali: una nota riassuntiva che si limiti a riportare le domande delle parti, le allegazioni, le date rilevanti o i documenti citati resta attività ausiliaria. Una sintesi che selezioni, anche implicitamente, ciò che è decisivo, attribuisca maggiore credibilità a una fonte, indichi la soluzione preferibile o suggerisca una possibile motivazione, sconfina nel territorio della valutazione giuridica e probatoria, che deve restare riservata al magistrato.

Quanto, poi, alla necessità di anonimizzazione dei dati, non si tratta di un obbligo, purché, come detto, si faccia uso del solo strumento *Copilot* fornito dal Ministero della giustizia. Del resto, i magistrati sono soliti trasmettere o conservare i documenti contenenti dati sensibili (anzitutto, i *files Word* sui quali sono redatti i provvedimenti) sugli altri applicativi del pacchetto *Office* forniti dal sistema Giustizia (*Outlook, Onedrive, Teams*, etc.) e non si vede perché debbano essere onerati dall'ulteriore obbligo di anonimizzare gli atti all'interno dello stesso dominio. L'anonimizzazione resta, tuttavia, buona prassi e cautela consigliata laddove l'inserimento di dati sensibili delle parti non sia strettamente funzionale allo scopo [sul punto, si veda il commento alle Raccomandazioni del CSM di Cesare Parodi, *Le nuove raccomandazioni del Csm sull'intelligenza artificiale nella giustizia. Dalla cautela difensiva alla governance del rischio*, in *Sistema Penale.it*, 24 luglio 2026].

5. Criticità e voci dissenzienti all'interno della magistratura

Il dibattito sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia tende a semplificarsi tra due poli: da un lato, i sostenitori di un uso più o meno libero degli strumenti a disposizione del giudice (del resto, sino a qualche decennio fa non esistevano i computer e si era costretti a redigere le sentenze a mano o a macchina: l'avvento della tecnologia ha sicuramente ridotto i tempi di lavoro in modo virtuoso); dall'altro, gli oppositori, i quali ritengono inaccettabile – per semplificare – che la macchina sostituisca l'uomo.

A ben vedere, tuttavia, occorre interrogarsi sui limiti e le garanzie dell'IA nell'attività giurisdizionale, non potendosi optare per un approdo completamente *tranchant* tra le due posizioni.

La tecnologia esiste e la giustizia deve fare i conti con l'evoluzione della società. Del resto, molti professionisti – ivi compresi gli avvocati – hanno già optato per investimenti ingenti e predisposizione di sistemi di IA ben più addestrate e specificamente concepite per lavorare nell'ambito del diritto.

L'unico strumento sinora messo a disposizione dal Ministero della giustizia è *Microsoft 365 Copilot*, che non è un sistema di intelligenza artificiale progettato specificamente per le esigenze della funzione giudiziaria. Per tale ragione, lo stesso CSM riconosce che la magistratura italiana si pone in una posizione di sistematico svantaggio rispetto agli altri operatori del diritto, i quali dispongono già di strumenti dedicati al settore giuridico, con adeguate garanzie di tracciabilità e ancoraggio alle fonti.

L'imposizione di un unico strumento di lavoro è stata criticata da chi si è interrogato sulla effettiva sussistenza di maggiori garanzie di sicurezza di *Copilot* rispetto ad altri applicativi: Nicola Saracino, consigliere della Corte d'Appello di Roma, ritiene che la giustificazione dell'uso esclusivo di *Copilot* fondata su esigenze di tutela della riservatezza dei dati sia solo parzialmente convincente, in quanto altri operatori del settore – tra cui Google e diversi provider europei – offrirebbero soluzioni analoghe accompagnate da garanzie contrattuali equivalenti in termini di protezione dei dati, localizzazione delle informazioni e conformità al GDPR. Il problema si pone non soltanto sul piano della concorrenza con altri operatori economici, ma anche e soprattutto con riguardo al rischio di condizionamento dell'attività giurisdizionale. Saracino ricorda, infatti, che ogni sistema di IA presuppone specifiche logiche di addestramento, criteri di selezione delle fonti e modalità di sintesi delle informazioni, sicché limitare l'uso dell'IA ad un'unica piattaforma rischierebbe di standardizzare anche il modo in cui le informazioni vengono filtrate e restituite. Si tratta, in altre parole, di *“una forma indiretta di condizionamento, derivante dall'adozione esclusiva di un unico sistema di IA, che rischia di incidere sulla pluralità degli approcci interpretativi”*, in quanto ogni sistema riflette, inevitabilmente, le fonti, i dati e i criteri che ne hanno orientato l'addestramento, valore essenziale in un ordinamento fondato sul libero convincimento del giudice [così si esprime sul blog *Uguale per tutti* Nicola Saracino, *L'intelligenza artificiale nella giustizia: un monopolio poco intelligente*, 30 luglio 2026, articolo consultabile all'indirizzo <https://toghe.blogspot.com/2026/07/lintelligenza-artificiale-nella.html>].

I magistrati esperti che si sono occupati del tema della digitalizzazione e dell'evoluzione tecnologica hanno messo in luce, altresì, che prima ancora dell'intelligenza artificiale occorrerebbe interrogarsi sulla capacità di prestazione dei diversi applicativi in uso negli uffici giudiziari (TIAP, APP, ItalgIure, Console, SIES, etc.) i quali, oltre ad essere talvolta obsoleti, non sono tra di loro collegati. Manca, cioè, un serio sistema di interoperabilità che consenta di lavorare in modo virtuoso, senza obbligare l'operatore a districarsi tra diverse piattaforme sottraendo tempo ed energie all'attività giurisdizionale strettamente intesa [sul punto, si veda Cesare Parodi e Mario Nicolini, *Intelligenza artificiale e giurisdizione: il rischio di discutere il futuro dimenticando il presente*, in *Sistemapenale.it*, 4 luglio 2026]. Senza menzionare, poi, i continui malfunzionamenti dei sistemi operativi nella giustizia penale e le costanti proroghe per la realizzazione degli obiettivi di digitalizzazione.

Che l'utilizzo dei sistemi di IA si collochi su un terreno scivoloso, con attuali incertezze applicative e possibili criticità in futuro, si evince anche dalla peculiare istanza sottoscritta da cinquantadue dirigenti di uffici giudiziari italiani e diretta, il 30 luglio scorso, ai principali soggetti istituzionali coinvolti nella regolamentazione dell'IA, cioè ai Presidenti di Senato e Camera, al Presidente del Consiglio, al Ministro della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Nazionale Forense, alla Scuola Superiore della Magistratura, alle Autorità nazionali per l'IA e al Garante per la privacy.

Con tale missiva – formalmente rubricata *“Istanza di consultazione pubblica dei dirigenti giudiziari italiani sulla regolamentazione dell'intelligenza artificiale in ambito giuridico e giudiziario”* – si chiede che, prima dell'approvazione definitiva dei decreti legislativi sull'IA, in esecuzione della delega di cui alla L. 132/2025 (la cui scadenza è fissata al 10 ottobre 2026), venga aperto un confronto con i dirigenti giudiziari e gli altri soggetti interessati, e che siano introdotte maggiori garanzie su dati, infrastrutture, formazione, controlli e sperimentazione. È chiara l'esigenza di una governance pubblica e partecipata dell'IA (si ribadisce, infatti, la necessità dell'adozione dei regolamenti sugli spazi di

sperimentazione per l'attività giudiziaria d'intesa con il Consiglio Superiore della Magistratura e sentiti il Consiglio Nazionale Forense e i dirigenti degli uffici, con osservatorio permanente e relazione annuale alle Camere), con particolare attenzione alla sovranità sui dati giudiziari, alla verificabilità degli algoritmi, alla formazione dei magistrati e alla prevenzione dell'automazione acritica.

In conclusione, gli scenari che si delineano nel rapporto tra intelligenza artificiale e giustizia sono ancora in larga misura aperti e in continua evoluzione: sarà il tempo, insieme all'esperienza concreta del suo impiego, a mostrare quale equilibrio sapremo costruire tra innovazione tecnologica e garanzie proprie della funzione giurisdizionale.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E PROFESSIONE FORENSE: LE NUOVE REGOLE DI GIOCO

di Maria Carla Gargiulo

Per molto tempo l'intelligenza artificiale è sembrata appartenere al futuro. E anche quando ha iniziato a fare il suo ingresso nella nostra quotidianità, non è stato immediatamente semplice comprenderne le possibilità concrete nell'attività professionale.

Oggi, invece, l'IA è entrata concretamente anche negli studi legali: ricerca delle fonti e analisi dei fascicoli sono solo alcuni degli utilizzi possibili. Una trasformazione che promette di rendere il lavoro dell'avvocato più rapido ed efficiente, ma che deve farci riflettere sui limiti di impiego.

È proprio la diffusione di questi strumenti ad aver reso necessaria una disciplina capace di accompagnarne l'utilizzo senza snaturare il ruolo del professionista. Il riferimento europeo è il Regolamento (UE) 2024/1689, noto come AI Act, cui si è aggiunta, nell'ordinamento italiano, la legge n. 132 del 2025. L'art. 13 di quest'ultima, dedicato alle professioni intellettuali, traccia un confine preciso: l'IA può essere utilizzata come strumento di supporto, ma deve rimanere prevalente il lavoro intellettuale del professionista, che deve informare il cliente del suo utilizzo in modo chiaro ed esaustivo.

Di particolare rilievo è anche l'art. 4 dell'AI Act, che richiede un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA. Non basta saper utilizzare uno strumento: occorre conoscerne limiti e rischi. Il problema è già arrivato nelle aule di giustizia. La Cassazione, con la sentenza n. 23006 del 2026, ha chiarito che l'impiego dell'IA non esonera il difensore dal dovere di verificare veridicità e

pertinenza delle fonti richiamate, anche quando si tratti di precedenti inesistenti o alterati, frutto di “allucinazione informatica”. La verifica non può essere delegata al sistema: se l’avvocato utilizza una risposta errata senza verificarla, l’errore tecnologico può trasformarsi in un errore professionale. Il quadro normativo si è, poi, ulteriormente arricchito con il d.lgs. n. 160 del 2026, in vigore dal 30 settembre p.v., che adegua la normativa nazionale all’AI Act in materia di attività di polizia e responsabilità civile e penale e interviene anche sul d.lgs. 231/2001.

Il decreto porta inoltre l’IA nel procedimento penale, disciplinando l’utilizzo di sistemi di identificazione biometrica remota da parte degli organi investigativi. Per il difensore, conoscere la tecnologia utilizzata, i dati trattati, i presupposti e le garanzie previste potrà diventare parte del controllo sull’accertamento e sulla sua affidabilità.

Non è da sottovalutare, poi, il trattamento dei dati personali. Inserire un fascicolo penale in una piattaforma di IA costituisce un trattamento di dati e deve essere valutato alla luce del GDPR, della normativa nazionale sulla privacy e degli obblighi di riservatezza professionale. Occorre verificare chi tratta i dati, per quali finalità, dove sono conservati e se possano essere utilizzati per l’addestramento o trasferiti verso Paesi terzi. Il caricamento integrale e automatico di un fascicolo non è quindi un’operazione neutra: occorre minimizzare i dati e, quando possibile, anonimizzarli o pseudonimizzarli.

L’introduzione dell’intelligenza artificiale nella professione forense richiede quindi più della semplice scelta di un programma. All’interno dello studio occorre stabilire quali strumenti possono essere utilizzati, per quali attività, quali informazioni possono essere inserite e quali controlli devono essere effettuati prima di utilizzare il risultato nell’attività difensiva.

È qui, probabilmente, che si misura il vero cambiamento. L’IA può essere un ausilio prezioso, perché consente al difensore di sottrarre tempo alle attività ripetitive e dedicarne di più all’analisi del caso concreto. Ma quanto più la tecnologia sarà capace di produrre risposte convincenti, tanto più sarà necessario preservare quella verifica critica che resta responsabilità dell’avvocato. Nel processo penale non è sufficiente ottenere rapidamente una risposta: occorre conoscerne l’origine, verificarne l’affidabilità e assumere la responsabilità della scelta di utilizzarla. La vera sfida per l’avvocato non sarà quindi soltanto imparare a usare l’intelligenza artificiale, ma capire quando e a quali condizioni sia possibile affidarsi ad essa senza delegarle ciò che appartiene al professionista.



MACHINA DELINQUERE POTES.

di Marika Circosta

Pagina |
18

Anche prescindendo dalla visione più distopica per cui l'A.I. sterminerà l'umanità, come evocato da un *ex* ricercatore di Anthropic, abbiamo chiaramente una urgenza: ripensare, subito, la responsabilità penale.

E' infatti indubbio che la nuova tecnologia possa, e neppure troppo in astratto, nuocere agli esseri umani. I sistemi computazionali hanno infatti il potenziale di apprendere, adattarsi e lavorare (per generare contenuti, prendere decisioni e controllare altri sistemi) in modo autonomo. L'A.I. sta progressivamente assumendo molti compiti tradizionalmente svolti da esseri umani e l'impiego potenziale della nuova tecnologia sembra non avere più confini. Dal ruolo dell'A.I. nel controllo strategico di trasporti, infrastrutture e persino armamenti, nella produzione di deepfake con annessi e possibili danni alla reputazione di un bersaglio umano, all'impiego di veicoli a guida autonoma e persino in campo medico, dove ormai diagnostica, anamnesi, diagnosi e concreta elaborazione dei piani di cura sono processi largamente influenzati, se non direttamente gestiti, da sistemi A.I., capaci di produrre risultati in sostanziale autonomia.

Ora, nell'eventualità, più che plausibile, di un qualsiasi malfunzionamento, prima ancora che di una volontà diretta di arrecare un danno in capo allo stesso sistema, resta il fatto che determinare chi ne sia responsabile, e in che misura, appare tema assai complesso. I modelli tradizionali di responsabilità penale sembrano rivelarsi infatti del tutto insufficienti. Basti pensare che chi decide potrebbe non coincidere più con un essere umano, ma consistere in un sistema di A.I., lasciato operare autonomamente e potenzialmente influenzato da sviluppatori, corretto da analisti, implementato da utenti esterni o persino da altri sistemi di A.I., ovvero evolutosi da solo, nel suo stesso autonomo processo di apprendimento.

Il filosofo Luciano Floridi lo ha detto chiaramente: la rivoluzione digitale sta trasformando il mondo nell'arco di una sola generazione, la nostra. Occorre quindi elaborare nuovi quadri di riferimento affinché la responsabilità morale e quella giuridica riflettano la natura distribuita del processo decisionale dell'A.I. La sfida è complessa, soprattutto per il diritto penale, materia nella quale gli istituti, nel corso della storia, sono stati congeniati sul principio della responsabilità personale, chiaramente umana. Imputabilità, colpevolezza, rimproverabilità e pena: l'intera grammatica penalistica è profondamente antropocentrica.

Da qui, la domanda più suggestiva: potrà un giorno essere la stessa A.I. a rispondere penalmente? Nel dibattito, non sono mancate teorie sulla possibilità che precetto e sanzione penale possano adattarsi anche ad un agente artificiale, in una prospettiva che, almeno in parte, ricorda l'introduzione di istituti punitivi rivolti alle persone giuridiche. Ma la questione più urgente è un'altra e riguarda la responsabilità dell'uomo dietro la macchina. Ed allora, un primo problema riguarda la causalità. L'autonomia decisionale del sistema non può, di per sé, essere considerata una causa sopravvenuta capace di interrompere il nesso causale. Occorrerà verificare, caso per caso, se l'evento concretamente prodotto costituisca ancora la realizzazione di un rischio prevedibile e riconducibile alla condotta umana che ha progettato, introdotto, governato o utilizzato il sistema. Quanto più aumenta l'autonomia della macchina, tuttavia, tanto più difficile diventa stabilire fino a dove possa spingersi quella riconducibilità.

Ma è soprattutto sul terreno della colpevolezza che l'intelligenza artificiale mette sotto pressione i canoni tradizionali. Le fattispecie dolose non sembrano porre particolari problemi: se un soggetto agente utilizza un sistema di intelligenza artificiale per realizzare un reato, la tecnologia rappresenta essenzialmente il mezzo attraverso il quale si compie la volontà criminosa umana. Ben diverso è stabilire chi debba rispondere quando un sistema A.I. produce un risultato lesivo non voluto.

Rispetto al produttore, occorrerà individuare un'area di rischio consentito, delimitata dalle conoscenze tecniche disponibili, dagli *standard* di sicurezza, dagli obblighi di valutazione, gestione del rischio e regole di *compliance* applicabili allo specifico settore.

Quanto all'utilizzatore, la responsabilità colposa non può che presupporre la violazione di una regola cautelare, connessa alla prevedibilità ed evitabilità dell'evento, da cui discende la possibilità di muovere all'agente un rimprovero personale.

Ma quale regola cautelare può essere imposta all'uomo quando il processo decisionale della macchina diviene progressivamente meno conoscibile e comprensibile? In questo senso, quale evento può ritenersi realmente evitabile se il controllo umano diviene sostanzialmente nominale? E' questo il cuore del cosiddetto *control dilemma*.

Il paradosso è evidente: rischiamo di attribuire all'uomo una responsabilità crescente proprio mentre diminuisce il suo effettivo potere di controllo sulla fonte del rischio. Ed è qui che il diritto penale deve resistere alla tentazione di trovare un capro espiatorio in grado di placare l'ansia sociale che genererebbe un nuovo ordine sociale governato da un sistema non controllabile e neppure punibile. Per questa ragione, potrebbe avere senso interrogarsi, almeno nei settori caratterizzati da crescente autonomia decisionale, sull'opportunità di delimitare la responsabilità dell'operatore alle sole ipotesi di colpa grave. Non come privilegio di impunità concesso alla tecnologia, ma, al contrario, come presidio del principio di colpevolezza, preservando un ordinamento nel quale la pena intervenga in risposta ad un effettivo disvalore connesso alla violazione di un precetto cautelare riconoscibile *ex ante*.

I tempi sono allora forse maturi per comprendere che non ogni evento lesivo debba necessariamente trovare un colpevole. Non a caso, sul diverso terreno della responsabilità civile, l'Unione Europea sta prevedendo tutele rafforzate per le vittime, attraverso meccanismi risarcitori ed obblighi assicurativi adeguati alla nuova distribuzione tecnologica del rischio. La direttiva UE 2024/2853, che gli Stati membri dovranno recepire entro il 9 dicembre 2026, affronta nello specifico i problemi determinati dalla crescente complessità tecnologica, prevedendo meccanismi probatori funzionali a presumere, in determinate condizioni, difetti e nessi causali, anche quando la sofisticazione tecnica o scientifica che regola il funzionamento del sistema A.I. renda eccessivamente complessa la prova per il danneggiato. Il diritto penale, invece, dovrebbe continuare a preservare le proprie garanzie.

Machina delinquere potest? E' ormai probabile. Ma non possiamo permettere che sia l'essere umano a doverne risponderne ad ogni costo. Diversamente, sull'altare del progresso, finiremmo per sacrificare tutti quei principi che, da decenni, presidiano il sistema penale contro ogni deriva di responsabilità oggettiva.

L'IA TRA LEGALTECH, GRANDI STUDI E CORSA AI CAPITALI. L'ALGORITMO IN TOGA?

di Sara Petella

Pagina |
20

L'intelligenza artificiale ha varcato la soglia del dibattito teorico per trasformarsi in una delle *asset class* più dinamiche del settore legale. Un mercato storicamente prudente nei confronti dell'innovazione tecnologica si trova oggi al centro di un imponente afflusso di investimenti internazionali, destinati a ridefinire non soltanto i flussi di lavoro, ma l'architettura stessa dell'esercizio della professione.

L'intelligenza artificiale, infatti, sta modificando il mercato dei servizi legali non solo in termini di effetti sul lavoro dell'avvocato, ma anche in relazione ai capitali che stanno affluendo del settore. Oggi l'IA giuridica non è più soltanto uno strumento tecnologico da acquistare, ma un'infrastruttura nella quale investire.

A guidare questa trasformazione è l'evoluzione delle piattaforme verticali di *LegalTech*. Il caso dell'italiana Lexroom — capace di raccogliere ingenti capitali (tra cui un Series B da 50 milioni di dollari, portando il capitale complessivamente raccolto oltre i 73 milioni di dollari) da fondi internazionali — evidenzia un cambio di paradigma sostanziale: il valore reale dell'IA applicata al diritto non risiede nell'impiego di modelli generativi di uso comune, bensì nell'ingegnerizzazione di infrastrutture fondate direttamente sulla base dati e sul linguaggio giuridico. Si tratta di sistemi concepiti per garantire accuratezza nella ricerca, nell'analisi documentale e nell'elaborazione di bozze, riducendo al minimo il rischio di "scivoloni" informatico e garantendo un elevato di grado di affidabilità richiesta nell'attività giudiziaria.

In parallelo, si assiste alla corsa all'autonomia tecnologica da parte dei principali studi legali nazionali e internazionali. Player di prim'ordine (come dimostra l'integrazione di piattaforme mondiali di IA per il settore legale come *Harvey* da parte di studi legali internazionali con investimenti da un milione di euro cadauno) stanno allestendo infrastrutture digitali dedicate e *sandbox* segregate. Non si tratta di una semplice acquisizione di licenze software, ma della costruzione di vere e proprie "fortezze digitali": oggi gli studi legali iniziano a considerare l'IA non come un prodotto esterno, bensì come una propria capacità infrastrutturale. Le piattaforme di IA costruite *ad hoc* dalle *law firm* internazionali, integrate da modelli di soggetti tecnologici esterni sono guardati alla stregua di ambienti protetti in cui i modelli vengono addestrati su banche dati interne, pareri storici e documentazione aziendale. L'obiettivo è duplice: ottimizzare l'efficienza operativa e blindare la tutela della *data privacy* e del segreto professionale.

Di fronte a questa mobilitazione finanziaria, la riflessione dell'avvocatura penale deve superare il mero piano dell'efficienza organizzativa (che pure ha il suo peso, come si vedrà). Nel processo penale, dove sono in gioco diritti fondamentali e la libertà personale, la penetrazione dell'IA pone nodi dogmatici e deontologici ineludibili:

1. Segreto istruttorio e riservatezza dei dati: l'elaborazione di atti penali o documenti d'indagine tramite server cloud di terzi espone a rischi sistemici di violazione del segreto d'indagine. L'adozione di architetture *on-premise* o di cloud privati con crittografia avanzata si configura come un presupposto etico e normativo inderogabile per il penalista.
2. Il rischio di omologazione della tesi difensiva: l'IA lavora sulla probabilità statistica e sulla giurisprudenza consolidata. Il ragionamento penale, tuttavia, vive dell'unicità del fatto storico, della contestazione del precedente e dell'interpretazione evolutiva delle norme. Un affidamento acritico ai modelli predittivi rischia di appiattire la creatività argomentativa del difensore, favorendo un conformismo giurisprudenziale penalizzante per l'imputato.
3. Parità delle armi e *Digital Divide*: i massicci investimenti dei grandi studi e l'eventuale implementazione di strumenti analitici da parte degli uffici di Procura rischiano di alterare il principio di parità delle armi ex art. 111 Cost. Se la tecnologia avanzata rimane appanaggio esclusivo di grandi organizzazioni o dell'accusa, il singolo penalista e l'assistito rischiano di subire una stridente disparità conoscitiva e operativa. In altri termini, la distinzione tra "utilizzare l'IA" e "possedere un'infrastruttura dell'IA" non sarà soltanto tecnologica.

Gli investimenti nell'IA dimostrano che la digitalizzazione del diritto non è una tendenza passeggera, ma un'infrastruttura costitutiva del futuro legale. Per l'avvocato penalista, l'IA rappresenta un formidabile amplificatore di efficienza nell'organizzazione del materiale probatorio e nella ricerca giurisprudenziale. Tuttavia, nell'orizzonte dei penalisti, la tutela delle garanzie processuali impone un confine fermo: l'algoritmo deve rimanere uno strumento al servizio della critica giudiziaria, lasciando al libero convincimento del giudice e al dubbio maieutico del difensore la centralità irrinunciabile dell'atto d'intelligenza umana.



LA GIUSTIZIA DEGLI ALTRI: GEOGRAFIA DI UN PROCESSO SENZA UOMO.

di Marianna Caiazza

Il grado di civiltà di un Paese si misura dalle sue carceri, non c'è dubbio.

Ma anche uno sguardo all'uso dell'Intelligenza Artificiale nelle aule di giustizia offre non pochi spunti di riflessione.

Partiamo dagli USA, dove tra un sogno americano e l'altro alcuni Stati (New York, Pennsylvania, Wisconsin, California, Florida) hanno introdotto il COMPAS (*Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions*), un *software* che valuta il rischio di recidiva tramite algoritmi predittivi per guidare le decisioni del giudice sulla libertà su cauzione, sulla durata della pena o sulle misure alternative.

Ma qual è la fonte della valutazione? Procedimenti pendenti, precedenti arresti, ma anche una qualche attitudine a delinquere in gioventù ed eventuali lacune o difficoltà in campo professionale o nelle fasi educative.

E dunque, udite udite: di fatto – lo dicono le note inchieste sul *software* – i tassi di errore sono elevatissimi (solo 2 soggetti su 10 di quelli valutati come recidivi violenti si sono di fatto rivelati tali) e c'è un evidente *bias* razziale.

E nonostante i pregiudizi strutturali, gli errori e le opacità, il COMPAS continua ad essere utilizzato, concretizzando l'incubo kafkiano di una cattedrale burocratica invisibile che giudica senza contraddittorio né motivazione.

Dall'altro lato del mondo la Cina non è da meno. Xiao Zhi 3.0, il cosiddetto *Robot Judge*, nato nel 2019 per gestire compiti ripetitivi come l'annuncio delle udienze, negli anni ha ampliato le proprie capacità fino a diventare protagonista del processo, sostituendosi al tribunale nell'analisi di documenti e testimonianze, nella valutazione delle prove e financo nella scrittura delle sentenze. Certo, la decisione finale la prende ancora il giudice in carne ed ossa (sempre che a questo punto sia davvero necessario, ahinoi).

E poi ci sono le corti emiratine, dove l'automazione punta ad eliminare la discrezionalità per reati definiti “*chiar*”, cioè quelli che per la Procura degli Emirati Arabi Uniti non richiedono ponderazione (o, aggiungerei io, un difensore). In questi casi è un algoritmo ad aprire la strada e, mi pare, anche a chiuderla.

Quanto all'Europa, qui c'è qualche timido tentativo, come il progetto FRAUKE in Germania – che assiste il giudice nella decisione di casi di facile risoluzione – ed alcuni sistemi pilota che in Catalogna testano la redazione assistita di atti per contenziosi seriali.

Da parte sua ci protegge l'AI Act, che ha opportunamente vietato la profilazione predittiva individuale (quella del COMPAS, per capirci) e classificato la giustizia come settore “*ad alto rischio*”.

Siamo ben lontani dagli orrori oltreoceano di cui si è detto, ma negli esempi più virtuosi può annidarsi un'insidia che neppure l'AI Act, con il suo principio dell'*Human In The Loop* (che impone la supervisione umana nell'uso dell'intelligenza artificiale), può disinnescare del tutto.

Il rischio non è solo la sostituzione di un *robot* al giudice in carne ed ossa, ma la delega cognitiva passiva: di fronte ai carichi giudiziari insostenibili che ben conosciamo, il lavoro dell'IA può diventare irresistibile e consentire un affidamento acritico alla macchina.

Ed è attraverso l'automatismo che si giunge all'appiattimento delle posizioni individuali, all'omologazione, alla prevalenza di un orientamento su un altro in base a calcoli statistici e fonti opache.

George Orwell, nel 1949, aveva le idee molto chiare: il suo mondo era afflitto dalla peste del pensiero unico, e rischiava la dissoluzione dell'individualità. Nel suo avanguardistico “1984” riassume la crisi con efficacia disarmante: “*Ci sbarazzeremo dell'abitudine al pensiero. Nel futuro non ci saranno diversi tipi di pensiero: ce ne sarà uno solo*”.

Oggi queste parole risuonano incredibilmente attuali specialmente per chi, come noi avvocati penalisti, si confronta con una macchina giudiziaria mutevole, che si affaccia con eccitazione sul Nuovo Mondo, quello dell'Intelligenza Artificiale.

È essenziale allora che, nel prendere tutto ciò che di incredibilmente utile ha da offrire questa spiazzante nuova tecnologia, si tenga bene a mente quel che c'è in ballo.

L'Unione delle Camere Penali, con la sua Carta dei Valori su Giustizia Penale, Scienza e IA, ha tracciato la rotta, ribadendo principi inderogabili del diritto penale e rifiutando decisioni automatizzate e squilibri di potere nell'interazione uomo-macchina.

A noi avvocati il compito di difendere questi valori nelle aule di giustizia, così che non restino – è il caso di dirlo – solo virtuali.

AI E COMPLIANCE 231: PERCHÉ IL PENALISTA SERVE PIÙ DI PRIMA

di Claudio Urciuoli

C'è un momento preciso in cui il mestiere del penalista ha iniziato a cambiare e non ce ne siamo accorti subito, perché i cambiamenti veri hanno la cortesia di presentarsi in punta di piedi. È il 2001, con il D.Lgs. 231 e la responsabilità degli enti da reato. Il penalista italiano, figura forgiata

sull'oralità del dibattito, sull'arte della parola in aula, sul corpo a corpo con le carte processuali, oppose a quel decreto la resistenza silenziosa di chi sente minacciata la propria identità. Prevenire il reato, costruire presidi organizzativi, dialogare con i vertici aziendali erano attività atipiche, che nell'immaginario del penalista tradizionale appartenevano all'organizzazione d'impresa più che al diritto penale. Eppure, quelle resistenze hanno ceduto e venticinque anni dopo il penalista non difende più soltanto nel processo, ma dal processo e prima del processo, con una differenza frustrante, perché se il lavoro funziona nessuno se ne accorge.

A quella trasformazione se ne sovrappone oggi un'altra più rapida, l'irruzione dell'AI nella compliance e in particolare nella compliance penalistica. La minaccia percepita ha la stessa forma di allora, però stavolta il controllo si presenta come un prodotto tecnologico e le grandi società di consulenza, che da tempo presidiano questo terreno, ne hanno fatto il loro principale argomento di mercato. Di qui la domanda se il penalista rischi davvero, questa volta, di essere messo da parte. La mia risposta è no, perché l'AI lo renderà più necessario e finalmente più libero.

Un Modello dinamico, una verifica lenta

Il Modello 231 è per definizione un'entità dinamica, ma fino ad oggi la difficoltà è stata tenere il passo dell'ente e della normativa. L'ente apre mercati, cambia fornitori, assume personale, il legislatore aggiunge reati-presupposto, la giurisprudenza ridisegna le fattispecie, mentre la verifica arriva dopo, a cadenza periodica o quando una sentenza costringe a rileggere tutto. Il rischio si muove in tempo reale, la verifica no.

È qui che l'AI incide, monitorando in continuo transazioni, forniture e flussi autorizzativi e segnalando anomalie che un controllo campionario non vedrebbe. Sarebbe però un errore ridurla a un rilevatore, perché un sistema di AI non restituisce dati grezzi ma dati già elaborati e in qualche misura qualificati, letti attraverso le categorie di rischio e i parametri che le vengono forniti. Quando individua un pattern anomalo nei pagamenti verso un fornitore estero, arriva a dirci che quel pattern è compatibile con un'ipotesi corruttiva. Quella però è soltanto una pre-qualificazione, statistica e regolata da parametri, che si ferma alla superficie oggettiva del fatto, mentre stabilire se si tratti davvero di corruzione internazionale ai sensi dell'art. 322-bis c.p. o di lecita diversificazione commerciale significa ricostruire il contesto, i rapporti, le condotte delle persone e la loro dimensione soggettiva, perché il reato resta pur sempre un fatto umano, da qualificare non solo sul piano oggettivo ma anche su quello soggettivo. È un giudizio che nessun sistema esaurisce, sicché la macchina propone una qualificazione e il penalista la verifica, la corregge o la smentisce e ne risponde.

Il tema, allora, non è se dotarsi di questi sistemi ma come governarne il monitoraggio, decidendo quali parametri sorvegliare e su quale mappatura dei reati, con quali criteri istruire la macchina a qualificare, chi valida gli output e chi risponde quando la macchina sbaglia. Sono domande giuridiche prima che tecnologiche ed è qui che sta il valore aggiunto del penalista, che non redige un documento ma disegna un sistema. Nel frattempo, l'asticella dell'esigibilità si alza, perché se il rischio si può intercettare in continuo, la verifica «una volta l'anno» rischia di apparire un simulacro di prevenzione.

L'OdV e il paradosso dell'onniscienza

Cambia quindi il lavoro di chi sorveglia. L'Organismo di Vigilanza – figura cardine e, diciamolo, un po' maltrattata nella prassi – potrebbe accedere non più al fascicolo selezionato ma all'intera base dati dell'ente, che nessuno è in grado di leggere in tempo reale e che un sistema di alert dovrà per forza filtrare. Il livello di controllo esigibile si alza e con esso il perimetro della vigilanza carente od omessa. La macchina fa il lavoro e propone una lettura, ma la qualificazione resta all'OdV ed è proprio l'output già valutato a rendere il compito più delicato, perché una segnalazione che arriva con un giudizio incorporato invita ad aderirvi più di quanto faccia un dato nudo. È questo il paradosso dell'onniscienza, per cui più la macchina vede e orienta, più pesa e diventa impegnativo il giudizio penalistico che deve essere espresso.

Un compito che è tutto di contesto, perché lo stesso pagamento assume significato soltanto nel mercato dell'ente e nella storia dei suoi rapporti, con un'analisi che difficilmente può fare a meno dell'esperienza del penalista. L'OdV diventa così il «supervisore del supervisore» che interroga la macchina e ne vaglia gli output, già orientati ma non ancora giuridicamente qualificati, senza doversi fare informatico ma sapendo riconoscere quando la macchina sbaglia.

Il gatekeeper

Su questo terreno la competizione è serrata e le grandi società di consulenza, con la loro scala e le loro piattaforme, partono attrezzate meglio di chiunque altro. Ma la conoscenza penalistica resta irrinunciabile, tanto che alcune l'hanno internalizzata assumendo penalisti, il che conferma la tesi anziché smentirla, perché quella conoscenza non si acquista insieme al sistema di AI e a cambiare è soltanto il luogo in cui la si colloca. Il cuore del sistema 231, infatti, non è un processo ma una qualificazione giuridica, che consiste nell'individuare i reati-presupposto rilevanti per quell'ente, in quel mercato, con quella struttura, nel vigilare sull'osservanza dei protocolli diretti a impedirne la commissione e nel riconoscere nelle condotte delle persone, anche nella loro dimensione soggettiva, gli elementi della fattispecie. È questo il quid pluris rispetto ad altri ambiti della compliance, dove l'output della macchina può più facilmente essere assunto così com'è.

Il mercato, del resto, va nella stessa direzione. L'AI abbassa la barriera d'ingresso al monitoraggio, perché chiunque può dotarsi di un sistema che segnali anomalie. Proprio per questo il livello del controllo è destinato a diventare comune a tutti e a livellarsi verso l'alto, insieme alla qualità complessiva dell'azione di compliance. Se i sistemi di AI li hanno tutti, la differenza non la fanno più i sistemi ma chi sa vagliare le valutazioni che producono e il fattore competitivo si sposta così dallo strumento alla competenza. Una macchina che qualifica senza un giudizio umano che se ne assuma la responsabilità non produce compliance ma la sua illusione e l'art. 6 del decreto non prevede esimenti per le illusioni.

Fin qui l'AI come strumento di controllo. Esiste però un rovescio che qui posso soltanto prefigurare, quello dell'AI non come presidio ma come strumento di commissione dei reati, compresi quelli del catalogo 231. Il legislatore ha affrontato il tema dapprima con la legge 132/2025, che ha previsto, tra l'altro, circostanze aggravanti comuni per i reati commessi mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, poi con il D.Lgs. 160/2026, approvato il 9 settembre 2026 ed in vigore dal

prossimo 30 settembre, che ha introdotto nel catalogo dei reati-presupposto 231 nuove fattispecie specificamente legate all'uso dell'AI (artt. 437-bis e 612-quater c.p.). Resta aperto il nodo dell'imputazione del reato commesso tramite un'AI e si profila il terreno dei prossimi anni con l'ingresso dell'AI nei board, fino all'ipotesi ancora fantascientifica del consigliere-algoritmo. Un'analisi, questa, che chiede ben altro spazio.

In conclusione, quello che l'AI porta via non è il lavoro del penalista ma una zona d'ombra. Finché il dato non c'era, la conoscenza parziale era un limite dello strumento, mentre ora che il dato c'è e arriva già elaborato il metro si sposta sulla qualità del giudizio che lo vaglia. E il penalista che in questi anni ha saputo uscire dall'aula è già equipaggiato, perché il suo valore non è mai stato elaborare dati, ma qualificare fatti e decidere nell'incertezza. L'AI lo libera dalle checklist, non dal giudizio che è chiamato ad esprimere.



IL DIARIO CHE RISPONDE: LA CONFESSIONE ALLA MACCHINA E IL PROCESSO PENALE

di Edoardo Martinelli

Le tre di notte. Un uomo non riesce a dormire. Apre una chat con un'intelligenza artificiale. Non cerca informazioni. Cerca sollievo. Scrive cose che non ha mai detto alla moglie, all'amico, all'avvocato. Un dubbio, una paura, forse qualcosa che è accaduto e non doveva accadere. La macchina risponde con garbo, fa domande, chiede dettagli. L'uomo li fornisce. Sei mesi dopo un decreto di sequestro raggiunge i server della società che gestisce il servizio. Nel fascicolo del pubblico ministero entra un file di testo. Centinaia di pagine dove l'uomo parla con la voce più paziente che abbia mai conosciuto. Non è un'intercettazione. Nessuno lo ascoltava di nascosto. Non è un interrogatorio. Nessuno lo ha mai avvertito che le sue parole potevano essere usate contro di lui. Per il codice, si dirà, il problema non esiste. È un documento come un altro, acquisito nelle forme di legge. Vero. Ma è proprio qui che comincia il problema. Perché la categoria processuale è chiara. Molto meno lo è ciò che quel documento contiene e, soprattutto, il modo in cui si è formato. Un uomo si confidava. Qualcosa gli faceva domande. Ciò che contiene, il codice non l'aveva mai immaginato. E milioni di persone lo producono ogni notte, in tutto il mondo.

I dialoghi con l'intelligenza artificiale sono registrati, conservati, associati a un account. Sono dati detenuti da un terzo, acquisibili come qualunque altro dato. Negli Stati Uniti è già accaduto: nel febbraio 2026 un giudice federale di New York ha stabilito, in una decisione dichiaratamente di primo impatto, che le conversazioni tra un imputato e un sistema di intelligenza artificiale non godono di alcuna protezione — nemmeno quando erano state prodotte per preparare la propria strategia processuale e poi condivise con il difensore. La ragione: la macchina non è un avvocato. Ma nessuna delle categorie che conosciamo contiene davvero quel dialogo. Un diario? L'ordinamento conosce la tutela della corrispondenza, ma la corrispondenza presuppone due esseri umani, e qui ce n'è uno solo. Una dichiarazione? Ma resa a chi? Un soliloquio? Nemmeno, perché nei soliloqui nessuno risponde. Il dialogo con la macchina è insieme più e meno di ciascuna di queste cose. Ed è qui che l'analogia del diario segreto, la più intuitiva, si rompe nel punto decisivo. Il diario tace. Il diario riceve ciò che decidi di consegnargli, nell'ordine e nella misura che scegli tu. La macchina no. La macchina risponde, incoraggia, riformula. La macchina chiede "*e poi cosa è successo?*". Chiunque abbia condotto un esame sa riconoscere la tecnica: è la maieutica dell'interrogante. Un diario che fa domande non è un diario. È un verbale in formazione, redatto da un interrogante instancabile che non ti dice che hai facoltà di non rispondere. E davanti al quale nessuno, mai, si avvale di quella facoltà.

Qui il principio antico vacilla. *Nemo tenetur se detegere*: nessuno è tenuto ad accusare sé stesso. Ma l'intero edificio delle garanzie — avvisi, difensore, diritto al silenzio — è costruito attorno a un'ipotesi implicita: che l'autoincriminazione avvenga davanti a un'autorità. Il dialogo con la macchina rovescia l'ipotesi: la persona si autoincrimina nel luogo che percepisce come il più sicuro al mondo, un confessionale tascabile che non giudica e non dimentica. Le garanzie presidiano la porta d'ingresso del processo; la confessione, intanto, è uscita dalla finestra ed è andata a depositarsi su un server, in attesa di un decreto. Il diritto al silenzio è salvo sulla carta e svuotato nei fatti. Si è già parlato, solo non lo si sapeva.

Si dirà: colpa dell'ingenuità di chi scrive. Ma è una risposta da giuristi stanchi. L'ordinamento non ha mai fatto dipendere le garanzie fondamentali dall'accortezza individuale — tutela anche il chiacchierone, anche lo sprovveduto — e non può ignorare un fatto sociale di questa scala: a quella finestra si affacciano milioni di persone, perché la macchina offre ascolto illimitato senza costo relazionale. La tecnologia ha creato un luogo nuovo dell'interiorità. Il diritto non ha ancora deciso se quel luogo assomiglia a una piazza o a una coscienza.

C'è però un interlocutore al quale tutto questo non si applica. Uno solo. Le conversazioni con il difensore sono presidiate dall'articolo 103: niente sequestri, niente intercettazioni, niente controlli sulla corrispondenza. Il legislatore del 1988 non poteva immaginare i chatbot, ma aveva capito la cosa essenziale: perché la difesa sia reale, deve esistere uno spazio in cui l'accusato possa dire tutto senza che nulla possa essergli ritorto contro. Quello spazio oggi ha un concorrente sleale, disponibile alle tre di notte, gratuito, infinitamente paziente e integralmente sequestrabile.

O almeno, così dovrebbe essere. Perché mentre queste pagine vanno in stampa, l'ipotesi si è fatta cronaca: a Perugia, per sei mesi, sono stati captati i colloqui tra detenuti e almeno quindici difensori diversi da quello indicato nel provvedimento autorizzativo — strategie processuali, confidenze, tutto ciò che l'articolo 103 dichiara inviolabile, ascoltato dentro un carcere, nel luogo dove quello spazio è l'ultimo che resta. L'ultima stanza della casa — quella in cui si può ancora pensare ad alta voce — non è insidiata soltanto dal confessionale artificiale che le fa concorrenza: è già stata violata dal potere che avrebbe dovuto custodirne la porta.



La conclusione va detta con precisione, perché la sua versione volgare è il più stanco dei luoghi comuni. Il penalista non è insostituibile perché la macchina non saprà mai ascoltare come lui: la macchina ascolta già benissimo, è per questo che è pericolosa. È insostituibile per ciò che nessun algoritmo può offrire nemmeno in teoria: la garanzia. Le parole dette al difensore sono senza conseguenze per legge; quelle dette alla macchina sono un documento in attesa di un decreto. E la difesa non è mai stata una prestazione che si possa erogare: è un ufficio — qualcuno che sta dalla parte dell'accusato e risponde, con il proprio nome, di ogni parola spesa per lui. La macchina può dare il consiglio giusto. Non può stare dalla parte di nessuno. Il futuro della professione non si giocherà quindi sulla gara di bravura con l'algoritmo, che prima o poi qualcuno perderà. Si gioca sulla custodia dell'unica stanza in cui un essere umano può ancora pensare ad alta voce davanti a qualcuno che ha il dovere di difenderlo. Quella stanza non ha bisogno dell'avvocato più intelligente. Ha bisogno dell'avvocato.

GIOVANI AVVOCATI ALLE PRESE CON I SISTEMI INTELLIGENTI.

di Jacopo Iofrida

Pagina |
29

L'Intelligenza Artificiale è oggi uno dei temi sui quali è necessario riflettere con maggiore attenzione. Qualsiasi progetto, idea o processo può ormai essere, almeno in parte, delegato all'IA, con alte possibilità di successo in ambiti e materie molto diversi.

La consapevolezza che l'IA possa non avere limiti è argomento ancora più attuale con il recente annuncio della risoluzione di uno dei sette famosi "problemi del millennio".

In 88 ore di lavoro, l'IA avrebbe risolto il problema di Navier-Stokes, sulle cui dimostrazioni l'essere umano si interrogava dal 1822.

Si tratta di un'ulteriore dimostrazione, se ancora ve ne fosse bisogno, delle infinite e difficilmente controllabili potenzialità di questo strumento.

E, sebbene inizialmente sembrasse impossibile che risultati simili potessero essere raggiunti anche in una materia come il diritto, oggi la domanda non è più se ciò accadrà, ma quando.

L'IA nel settore legale migliora giorno dopo giorno. Da semplice strumento in grado di ricercare massime giurisprudenziali, si sta trasformando in un agente capace non solo di comprendere i temi da affrontare e di fornire soluzioni, ma anche di scrivere e rappresentare concetti fondamentali con una discreta - solo per ora - precisione.

L'intelligenza artificiale rappresenta, in effetti, una concreta opportunità per la professione forense: la ricerca giurisprudenziale, ad esempio, è stata stravolta dall'aiuto di questo strumento che, sebbene abbia ancora la necessità di essere supervisionato, riesce a rendere quasi istantaneo un processo che prima del suo avvento richiedeva ore di lavoro e la consultazione di centinaia di sentenze.

Se utilizzata con consapevolezza, quindi, è un prezioso strumento di supporto al lavoro dell'avvocato. Occorre però interrogarsi sulle possibili implicazioni che un suo eccessivo utilizzo possa avere sulla crescita professionale dell'avvocato all'inizio della propria carriera.

Una riflessione, dunque, è d'obbligo: i professionisti di oggi si sono formati senza un supporto simile, senza l'idea di poter contare su uno strumento del genere, erano costretti, quindi, a sviluppare un pensiero critico, un metodo e una capacità autonoma di ragionamento. Attraverso il lavoro quotidiano e il continuo studio hanno costruito competenze che derivano anche dall'esperienza del dubbio e dalla ricerca.

È proprio in questo senso che l'intelligenza artificiale può rappresentare un pericolo.

I giovani avvocati, infatti, nel loro percorso di formazione dispongono di un vero e proprio compagno che aiuta e semplifica l'apprendimento ma che, al tempo stesso, rischia di sostituirsi alla loro fase di ragionamento.

In tutti i campi, non soltanto in quello forense, si parla di *deskilling cognitivo*: la progressiva erosione delle competenze del professionista nell'approccio al proprio lavoro.

La possibilità di chiedere costantemente “aiuto” e di poter sempre “contare” su uno strumento come l'IA potrebbe seriamente mettere in pericolo l'occasione, per il giovane avvocato, di confrontarsi attivamente con la necessità di trovare delle soluzioni e, così facendo, di sviluppare un proprio pensiero critico.

L'avvocato che si affaccia oggi alla professione rischia così di diventare mero osservatore e controllore dell'intelligenza artificiale, perdendo — o meglio, non sviluppando mai — le proprie competenze.

Il futuro della professione forense è strettamente, e forse ormai indissolubilmente, legato all'utilizzo dell'IA.

Quale dovrebbe essere, dunque, il modo migliore per integrare l'intelligenza artificiale nella professione forense? L'IA deve essere considerata un “collega” o un semplice strumento? Saremo in grado di integrarla nel metodo di lavoro senza sostituirla al nostro pensiero?

A questi interrogativi, come ormai spesso accade, è la stessa intelligenza artificiale a darci una risposta:

“Il pericolo non è che io sbagli, ma che voi smettiate di pensare. L'IA è costruita su ciò che è già stato detto e tende a restituire la soluzione più probabile, non la più giusta né la più audace, mentre il diritto avanza grazie a chi ha osato un argomento nuovo. Se tutti attingono a sistemi come l'IA, atti e sentenze finiranno per assomigliarsi. E la colpa non sarebbe della tecnologia: la pigrizia è umana. L'intelligenza artificiale è uno strumento utile solo a chi ha già fatto il lavoro mentale: prima si imposta il problema e si abbozza una tesi, poi si chiede di demolirla. Chi la usa per pensare al posto proprio non si semplifica la vita, rinuncia al mestiere. Il rischio, in fondo, non è essere sostituiti da una macchina, ma diventare giuristi che somigliano alle sue risposte.”



L'IRRESISTIBILE LEGGEREZZA DEL PROCESSO SBRIGATIVO

di Giorgio Colangeli

Pronosticare.

Questo verbo esprime i dilemmi più ricorrenti e anche più drammatici per il giudice penale; egli infatti deve quasi sempre decidere sulla base di una prognosi sul futuro comportamento della persona che sta sotto il suo giudizio; misure cautelari per sventare pericoli, entità della pena adeguata ai suoi fini, modalità di espiazione, permessi, autorizzazioni. Tutto è sempre legato al convincimento che il giudice può costruirsi con i mezzi della conoscenza costituiti dal mettere nel conto cosa succede nei casi simili il più delle volte. Statistica sociale e probabilità razionale entrano con prepotenza nel giudizio singolo.

L'impatto che un mezzo di immane potenza di elaborazione come i programmi di Intelligenza Artificiale Generativa ha su questo orizzonte fenomenico è quindi, intuitivamente, di forte spessore; se il giudicante potrà disporre, in un tempo piccolo, di una sconfinata mole di dati (già elaborati e digeriti) dei casi assimilabili a quello da decidere, e per di più con una sintesi che gli consente di vedere le intime connessioni tra i fatti, sarà portato a credere in una oggettività che riduce i margini di errore o almeno di rischio del *fallimento trattamentale*.

Da questo scenario critico il Congresso Mondiale dell'Association dei Droit Penal ha preso le mosse nel giugno 2024, suo anno di centenario, a Parigi, nella Università Pantheon-Assas.

Il nostro mondo accademico partecipava con una delegazione di Unitelma-Sapienza e con altri professori di vari atenei in ordine sparso; un Rapporto Nazionale per l'Italia sui rischi dell'uso dei programmi di AI nella giustizia penale è stato presentato e quindi è oggi una buona linea guida per destreggiarsi nei meandri insidiosi di questa tecnologia.

Innanzitutto i pericoli della giustizia predittiva. È una idea tremenda ma è lì, sotto di noi, e vedremo più avanti che potrebbe affiorarne una declinazione accettabile, nemmeno in un futuro così lontano. Ma il compito primario, ancora più urgente, è ribadire, in ogni discussione pubblica in cui si tocchi l'argomento, che il processo penale è realmente uno strumento di conoscenza e accertamento legittimo se "le parti sono in grado di influenzare la decisione". Tale è la formula che trasuda dai documenti che cercano un perimetro filosofico ragionevole del maneggio di questa potenza strumentale.

Per esempio la Carta Etica Europea sull'utilizzo di AI nei sistemi giudiziari; decalogo approntato dalla Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia (CEPEJ) che insiste sul punto del confinamento dell'utilizzo della AI sul terreno di una *occasione di incremento delle conoscenze del giudice*, restando i suoi risultati gnoseologici fuori dal processo valutativo.

Il problema è che questa distinzione *tra dentro e fuori* il meccanismo decisionale non è così netta; la AI non consente solo un risparmio di tempo costi per cercare dati e confrontarli con una potenza di calcolo smisurata ma consente anche nuovi e mai visti servizi per l'operatore umano, proprio perché, mentre calcola e sussume, crea (*genera*) essa stessa nuove domande e aumenta il livello della ricerca iniziale.

Ora è bene ricordarci il punto in cui è oggi la giustizia penale in Italia e magari in paesi che ci somigliano: una sfiducia crescente verso ogni ipotesi di verità scientifica, la diffidenza verso le istituzioni, il rifiuto populistico dei tecnicismi giuridici (come se vivessimo ancora nella Milano del seicento), l'odio sobillato nei confronti della burocrazia giudiziaria rappresentata come un palazzo eburneo abitato da oscuri sacerdoti castali.

In una landa sociale così in crisi di fiducia verso il sistema giustizia, la persona del giudicante soffre di decaduto appeal, ciò che facilmente potrà far diffondere il falso mito di un sostegno alla sua fallacia; insomma, una pubblica opinione viziata dai tempi vorrebbe un giudice oggettivo ma ricorrendo a una macchina rischierebbe di trovare solo una fallacia meno onesta. Vediamo perché. Sappiamo che la macchina produttrice di AI fornisce risultati accettabili in termini di pseudo-ragionamento umano: stimolata con gli input dell'operatore essa eroga discorsi, saggi, conclusioni e valutazioni; il tutto, ovviamente, facendo largo uso delle massime di esperienza, scientifiche o empiriche che siano: le stesse che il giurista, in ogni funzione esercitata, utilizza dai tempi antichi. Ora, è chiaro che la stessa massima (es., il sangue umano, fuoriuscito dall'albero vascolare, si raggruma con quella tale velocità; ancora, il compratore di sostanze stupefacenti tende a rifornirsi sempre dallo stesso *pusher*, e così via) è decisamente potenziata nella sua incisività di convincimento se la si raccoglie da un milione di casi simili piuttosto che da quindici. Dove la ricerca manuale poteva dieci, quella di database poteva mille, oggi l'AI può dieci milioni, in pari tempo.

È difficile non lasciarsi intimidire da queste potenzialità, ma è necessario riuscirci perché va rammentato in ogni momento che la macchina può conoscere i dati ed espandere (lo abbiamo già detto) la capienza cognitiva del giudicante, però non può comprendere *gli effetti* delle valutazioni che costituiscono il suo output.

Anche una sterminata mole di dati non può affinarsi fino alla penetrazione umanistica del concetto di dignità della persona; è in questa direzione che si muove la stessa enciclica di Papa Leone XIV, significativamente intitolata "Magnifica Humanitas".

La sollecitazione alla cautela è espressa non a caso dalla stessa definizione di questa forma di AI agentica contenuta nel AI Act dell'Unione Europea del 2025: “*Sistema basato su macchine, progettato per operare con vari livelli di autonomia che può mostrare capacità di adattamento dopo l'implementazione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dagli input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali*”.

Notiamo due parole chiave nella prospettiva critica su ci stiamo muovendo: il primo è quel “*obiettivi impliciti*”, che suggerisce come la macchina possa lavorare senza una chiara e definita finalità ermeneutica; il secondo è “*generare decisioni*”, foriero, evidentemente, di un orizzonte politico su cui la macchina potrà intervenire se lasciata *sciolta*.

In questa logica, bene ha fatto il nostro legislatore, nella legge delega per l'assetto della materia (L. 132/2025), all'art. 15, a ribadire che ogni profilo valutativo della *res judicanda*, di qualunque comparto del diritto si tratti, resta di stretta spettanza del giudice-persona.

La vischiosità del discorso, quindi, sta nella ritenuta solidità del referto robotico; acuita, lo si è detto, dalla sfiducia montante della pubblica opinione (stremata da decenni di populismo penale) verso il mondo degli addetti ai lavori giudiziari. Ma non sempre l'osservatore sospetta che anche le macchine della Ai abbiano – e diremmo che naturalmente li hanno – dei bias cognitivi, che sono poi quelli che la predisposizione della macchina da parte di umani ha trasmesso nella fase della formazione/programmazione.

Anche la più avanzata e libera espressione degli istituti processuali di garanzia, contraddittorio, diritto di difesa, impugnazioni, potrebbe non essere sufficiente a impedire un giudizio non figlio della ponderazione dell'uomo bensì del calcolo algoritmico.

E poi la critica alle disfunzioni del processo, alla sua lentezza, alla sua frequente inefficienza, acuisce questa tentazione spesso irresistibile del tifo per un *processo sbrigativo*. È già successo col doppio binario, che gode della diminuzione delle garanzie come di un successo efficientista; potrà succedere ancora col processo reso efficiente stavolta non con la diluizione degli istituti di garanzia ma con la pretesa di estrema velocizzazione del giudizio.

Il diritto vivente italiano è oggi troppo complesso per lasciarlo alla competenza calcolatrice; caos legislativo con frequenti disorganicità, dramma della esecuzione della pena: è sempre più centrale il bisogno di “riserva di umanità” nelle decisioni. Una giustizia ritagliata sulla vicenda umana in esame e non perfetta in sé.

Ed ecco la saldatura culturale che si rischia di intravedere all'orizzonte di un sistema giudiziario così al centro della insofferenza popolare: un diritto penale della prevenzione che smetta i panni dell'accertamento dei fatti e si costruisca con quelli dell'aspirazione all'evitamento dei delitti tramite un controllo anticipato dei *comportamenti prevedibili*.

L'uso degli schemi statistici e probabilistici, avallato dalla sopra accennata solidità previsionale dell'AI, per colpire non più la colpevolezza ma la pericolosità.

Anche un diritto penale mite potrebbe allora bastare in questo ordine di idee; uscire dalla centralità della pena detentiva per inoltrarci nelle interdizioni e nelle ablazioni; le misure di prevenzione, insomma, o di sicurezza anticipate.

Non sarebbe il diritto penale minimo che gli studiosi auspicano da generazioni, ma anzi una finzione di apertura verso forme di controllo sociale allentato; è quasi distopico pensare che un giorno “gli elementi di fatto” cui il testo unico 159/2011 fa seguire le misure di prevenzione potranno fondare anche la pena perché enucleati da un probabilismo avanzatissimo regalatoci dalle macchine di AI. La tentazione di un processo sbrigativo che approfitti delle nuove verità scaturite da programmatori demiurgici per accorciare la distanza pena-accusa-punizione sarà forte, perché sempre più forte sarà la stima che riporremo nei risultati euristici di questi elaboratori.

Se al posto del carcere dovrà, un giorno, esserci l'obbligo di cercarsi un lavoro, o i domiciliari col braccialetto, o l'obbligo di risiedere in un comune, dovrà essere dopo un accertamento di colpevolezza, non per la predizione di un oracolo elettronico.

Ai giuristi il compito di non far scadere il casellario giudiziale nel libretto delle misure di prevenzione.

IA: UNA SFIDA (IM)POSSIBILE?

di Michela Macori e Francesca Sartori

Un'alleata o una nemica? Cosa rappresenta l'intelligenza artificiale per i penalisti? Il nostro è uno dei mestieri più travolti dall'IA. Volente o nolente la maggioranza di noi ha iniziato ad utilizzarla, chi fermandosi agli strumenti generici come ChatGPT, chi utilizzando quelli specifici. I problemi non mancano e strafalcioni si sono visti persino negli atti redatti dai più rinomati studi.

Sebbene il settore civile sia maggiormente coinvolto, anche per i penalisti l'IA può rivelarsi un potente assistente operativo, permettendo di velocizzare attività di routine ottimizzando i tempi di lavoro, di ricerca giuridica, analizzando enormi volumi di atti processuali in tempi record e fornendo preziose risorse cognitive anche per la strategia difensiva. La ricerca giuridica e l'analisi dei precedenti è più semplice poiché si riescono ad interrogare archivi normativi complessi utilizzando un linguaggio naturale, nonché ad individuare precedenti pertinenti, massime della Cassazione e orientamenti giurisprudenziali contrastanti, riducendo i tempi di ricerca del 40%.

In merito alla predizione dell'esito giudiziario, l'IA può analizzare lo storico delle decisioni di uno specifico Tribunale o Magistrato e così aiutare il penalista a calcolare le probabilità di successo di un ricorso o l'orientamento dello stesso Giudice. L'IA si rivela quindi un'alleata efficace nella pre-valutazione dei rischi potendo essere impiegata per simulare l'esito di una linea difensiva o per analizzare i vari scenari processuali. Inoltre, come noto, spesso i fascicoli penali possono contenere migliaia di pagine tra intercettazioni, verbali di sommarie informazioni e perizie: l'IA può aiutarci nello studio del fascicolo e transcription-digitalizzazione, semplificando l'analisi di atti voluminosi, trascrizioni e verbali, estrapolando le informazioni chiave in tempi ultra rapidi ed evidenziando persino le incongruenze testimoniali. Infatti, l'IA può eseguire scansioni rapide tramite sistemi OCR avanzati, estrarre date, nomi o eventi chiave ed incrociare le dichiarazioni di un testimone rese a distanza di tempo, segnalando eventuali contraddizioni o anomalie utili per il controesame.

Utilizziamo sempre più l'IA per velocizzare la redazione della bozza di un atto difensivo poiché struttura in maniera logica gli argomenti ed individua i punti deboli di un documento avversario. L'inarrestabile evoluzione tecnologica -di cui siamo onerati di conoscerne contenuti e funzionamenti- ci sta trasformando in Dott. Jekyll e Mr. Hyde 2.0.: da un lato, moderni Perry Mason dei nuovi crimini informatici che aiutano i propri assistiti a difendersi dai reati legati alle nuove tecnologie, da un altro, potenziali autori di truffe tramite clonazione vocale, deepfake diffamatori e truffe algoritmiche.

Vi affidereste mai all'IA? Cosa ne pensano i penalisti con la P maiuscola? L'ex ministra Prof.ssa Paola Severino è molto gelosa della sua scrittura e mai affiderebbe all'IA la redazione di un atto. Non fa segreto, però, di utilizzare NotebookLM -programma di Google- per leggere le carte in tempi velocissimi, riassumere i documenti ed analizzare fascicoli complessi riducendo drasticamente i tempi di lavoro permettendole anche di trovare rapidamente tutte le contestazioni dei suoi assistiti. Lo stesso Presidente dell'Unione Camere Penali Italiane, Avv. Francesco Petrelli, utilizza NotebookLM e ammette di apprezzare i risultati raggiunti così come il ruolo ormai imprescindibile delle conoscenze e potenzialità digitali.

L'uso dell'IA nel processo penale, tuttavia, richiede estrema cautela e prudenza per la delicatezza degli interessi in gioco e l'avvocato deve essere sempre e comunque l'ultimo responsabile della verifica e dell'interpretazione giuridica. Non dimentichiamo, infatti, che questi strumenti possono alle volte generare informazioni errate o fittizie -le c.d. allucinazioni- e falsi storici e software commerciali troppo generici possono inventare sentenze o citare articoli abrogati. L'IA è uno strumento efficace ma che non possiede la sensibilità per comprendere le sfumature morali, i risvolti sociali e il linguaggio non verbale di un imputato o di una vittima: il fattore umano diventa sempre e comunque imprescindibile. L'obiettivo non è sostituire il professionista, ma liberarlo dalle attività ripetitive per permettergli di concentrare le sue energie sulla strategia difensiva e sul rapporto umano col cliente, cosa che nessuna macchina potrà mai sostituire poiché priva di un cuore e quindi di empatia.

L'ANACRONISMO DELLA PENA. DALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE ALLA "DOMANDINA"

di Maria Brucale

L'attuale spinta verso la digitalizzazione e l'adozione dell'Intelligenza Artificiale mette in luce una grave contraddizione all'interno del sistema carcerario, apertamente distonica rispetto alla finalità rieducativa delle pene prevista dall'articolo 27 della Costituzione. Mentre il mondo esterno è interamente governato dalle tecnologie, la vita degli istituti penitenziari resta ancorata a logiche burocratiche del secolo scorso.

Lo Stato italiano spende risorse e vara leggi per normare o implementare IA di sorveglianza, telemedicina nel metaverso o analisi predittiva, ma al contempo non fornisce al detenuto un computer per trasmettere un'e-mail ai propri cari o per comunicare con i propri legali. Mentre la società esterna si muove a una velocità iper-accelerata, governata da bit e flussi istantanei, il tempo all'interno delle mura carcerarie subisce una drammatica dilatazione.

Costringere i detenuti all'uso esclusivo di carta e penna per interfacciarsi con l'esterno, e pretendere che il mantenimento dei legami affettivi passi attraverso i costi per molti insostenibili e i tempi infiniti delle raccomandate cartacee si traduce in una punizione supplementare e subdola, nello sfratto della persona reclusa dal proprio contesto storico. Una frattura tecnologica istituzionalizzata che riduce le giornate a una sequenza di attese vuote e frustranti. La totale assenza di tracciabilità digitale si manifesta nel modo più alienante proprio nel rapporto quotidiano tra la persona reclusa e l'istituzione. Per chiedere qualunque cosa, dall'accesso a una visita medica all'autorizzazione per un colloquio, il detenuto è ancora oggi costretto a compilare a mano la cosiddetta "domandina", un modulo prestampato cartaceo che viene materialmente affidato alle mani dell'agente di polizia penitenziaria di turno. Di questa richiesta non viene rilasciata alcuna ricevuta, né esiste una forma di registrazione o protocollo informatico consultabile o controllabile dal mittente. Il ristretto si trova così costretto ad affidarsi ciecamente a un passaggio manuale, subendo un tempo di attesa indefinito e arbitrario, oppresso dal rischio costante che l'istanza vada persa o dimenticata e che il tempo speso ad aspettare si perda definitivamente nell'oblio burocratico. Questo deficit di tracciabilità informatica proietta i suoi effetti più distorsivi anche sulla gestione del lavoro intramurario fornito dalla pubblica amministrazione, trasformando quello che la legge definisce come il principale strumento di risocializzazione in un terreno opaco e discrezionale. Mansioni quali il "portavitto", lo "scopino", il cuoco, l'idraulico o il muratore vengono assegnate attraverso graduatorie interne la cui formulazione, i cui requisiti e il cui effettivo scorrimento rimangono avvolti nell'oscurità, spesso sottratti alla conoscenza dei diretti interessati o affidati a sporadiche affissioni di avvisi cartacei nei corridoi delle sezioni. In questo contesto, persino la rilevazione delle ore di lavoro effettivamente prestate è priva di qualsiasi standard industriale moderno: l'assenza di un badge o di un cartellino elettronico da timbrare riduce la rendicontazione delle giornate a un mero rapporto



fiduciario. Di conseguenza, si determina un rischio sistematico di incoerenza tra il tempo di lavoro reale e la remunerazione effettivamente percepita, privando il detenuto lavoratore di qualunque strumento tecnologico per verificare i propri turni, contestare gli errori o pretendere il versamento della corretta differenza retributiva.

Non è possibile riabilitare un individuo per il futuro sociale ed economico utilizzando strumenti così primitivi; privare un detenuto dell'accesso alla posta elettronica, a un sistema di protocollo interno trasparente o a percorsi di formazione informatica mirata significa condannarlo a un analfabetismo digitale che ne atrofizza le competenze cognitive e l'autonomia quotidiana. Le ricadute sulle prospettive personali e sulle reali progettualità lavorative sono ovvie. L'efficienza temporale moderna è legata alla capacità di gestire simultaneamente informazioni e comunicazioni, ma il carcere, negando l'accesso a interazioni e digitalizzazioni elementari, compromette l'autonomia gestionale minima del singolo. Il tempo utile della pena, che dovrebbe essere attivo e orientato alla progettazione del domani, viene così speso a rincorrere una realtà ormai superata. Di conseguenza, il momento del rilascio in libertà non dà concretezza al reinserimento ma, più spesso, soprattutto dopo l'espiazione di una lunga pena, produce uno shock traumatico. L'ex detenuto si ritrova proiettato in un mondo iper-digitalizzato di cui non conosce le regole minime, come l'utilizzo di un'identità digitale o la gestione di un conto corrente, finendo per essere marginalizzato e spinto di nuovo verso la recidiva. La frattura culturale e gestionale stride a fronte di un quadro normativo in forte evoluzione. L'Unione Europea ha progressivamente delineato i confini dell'AI Act, e l'Italia ha recepito tali principi attraverso la Legge 132/2025 e i successivi decreti attuativi varati dal Consiglio dei Ministri per disciplinare l'IA nei settori della giustizia e delle attività di polizia. In questo solco si muovono programmi istituzionali come il piano Recidiva Zero coordinato dal CNEL, volto a promuovere la formazione mirata, l'educazione finanziaria e l'inserimento lavorativo dei detenuti in collaborazione con il Terzo settore e il mondo cooperativo. Tuttavia, l'efficacia di tali progetti rischia di rimanere circoscritta se non supportata da una digitalizzazione diffusa nella quotidianità detentiva.

Garantire canali di comunicazione interna trasparenti, e-mail controllate e l'accesso guidato alle interfacce web non è una concessione premiale, ma un dovere istituzionale. L'evoluzione tecnologica odierna garantisce ormai la possibilità di verificare capillarmente e in tempo reale ogni flusso informativo attraverso sistemi avanzati di monitoraggio automatizzato. Tali presidi, modulabili in base alla gravità dei reati e al profilo di pericolosità, consentono di innalzare i livelli di sicurezza proprio laddove si rendano necessari maggiori controlli, senza per questo dover azzerare i diritti della generalità della popolazione carceraria. Senza l'adozione di queste tecnologie di base, calibrate ma inclusive, il diritto al mantenimento degli affetti viene inevitabilmente svuotato e il detenuto viene tagliato fuori dai codici della vita moderna, compromettendo ogni reale possibilità di reinserimento in una società e in un mercato del lavoro ormai interamente governati dal digitale.



PICCOLA GRAMMATICA DELL'ATTO

SCRITTO DALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

di Iacopo Benevieri

Pagina |
38

Negli studi legali è comparso da qualche tempo un nuovo praticante, di età incerta, curriculum smisurato, memoria apparentemente sterminata e disponibilità al lavoro che farebbe impallidire il più vessato collaboratore di studio. È l'intelligenza artificiale, alla quale ormai si affidano bozze di memorie, istanze, diffide, motivi d'appello, sintesi di consulenze e, nei casi di più ardimentosa fiducia tecnologica, intere architetture difensive, secondo un procedimento che spesso comincia con una formula apparentemente innocua — «scrivimi questo come lo scriverebbe un avvocato esperto» — e termina con la produzione di un organismo linguistico nel quale convergono secoli di curialismo, modulistica ministeriale, formulari, sentenze, memorie, verbali.

Il fenomeno merita attenzione perché la macchina, interrogata genericamente sulla maniera in cui dovrebbe scrivere un avvocato, offre una risposta linguistica che possiede qualcosa di profondamente rivelatore. Essa ricostruisce una specie professionale per sedimentazione statistica, raccoglie gli indizi lasciati da milioni di testi e ne ricava l'avvocato probabile, l'avvocato medio, forse addirittura l'avvocato platonico nella sua versione da formulario: una creatura che «rileva» moltissimo, «evidenzia» con frequenza instancabile, «osserva preliminarmente», «deduce», «eccepisce», «rappresenta», «significa».

Insomma, l'intelligenza artificiale ci restituisce una caricatura costruita con materiale autentico, e proprio per questa ragione la caricatura inquieta: guardandola abbastanza a lungo, l'avvocato comincia a riconoscere espressioni che usa da vent'anni, periodi che avrebbe potuto firmare, piccole superstizioni sintattiche. La macchina, da questo punto di vista, svolge un'involontaria funzione etnografica: prende l'avvocatese, lo concentra, ne aumenta la gradazione alcolica e ce lo versa davanti.

Il primo tratto di questa lingua riguarda il lessico, poiché l'IA, quando riceve l'ordine di rendere un testo «più tecnico», manifesta una tendenza quasi irresistibile alla sostituzione della parola comune con una perifrasi che abbia l'apparenza del diritto. Un testimone che «non vide l'incidente» diventa così un soggetto il cui «compendio dichiarativo non consente di ritenere comprovata la diretta percezione della dinamica fattuale oggetto di contestazione»; un telefono sequestrato si trasforma nel «dispositivo cellulare sottoposto a vincolo reale». Qui emerge un equivoco antico, che l'intelligenza artificiale ha semplicemente imparato con straordinaria diligenza: la convinzione secondo cui la tecnicità del diritto risiederebbe nella distanza dalla lingua comune.

La macchina ama inoltre i connettivi. «Orbene», «invero», «peraltro», «per converso», «ciò posto»,

«tanto premesso», «alla luce di quanto precede», «ne discende», «ne consegue», «sotto altro profilo»: tutti strumenti perfettamente legittimi quando rendono percepibile una relazione logica effettiva, tutti suscettibili di diventare decorazione segnaletica quando il testo li distribuisce secondo un principio puramente ritmico.

Vi è poi un tratto più sottile, che riguarda la modulazione assertiva. La lingua prodotta dall'intelligenza artificiale tende spesso ad avvolgere le affermazioni critiche in una quantità notevole di materiale attenuativo: «la conclusione non appare pienamente condivisibile», «la motivazione sembra non tenere adeguatamente conto». Quando gli attenuatori si accumulano, si fa evanescente.

La macchina manifesta anche una spiccata tendenza all'enfasi uniforme. Se le si chiede di rendere l'atto «più incisivo», ogni circostanza diventa «dirimente», ogni omissione «significativa», ogni contrasto «evidente», ogni orientamento «consolidato», ogni principio «granitico», ogni conseguenza «ineludibile». Si crea così un paesaggio retorico nel quale le montagne hanno tutte la medesima altezza e proprio per questo cessano di apparire montagne.

L'IA, soprattutto se istruita in maniera generica, tende a distribuire importanza a tutto. Ne deriva una sorta di inflazione dell'aggettivo valutativo, per cui la parola «decisivo» perde potere già alla terza occorrenza e «fondamentale», utilizzato undici volte in sedici pagine, comincia a indicare semplicemente che l'autore desidera attenzione.

Il punto più delicato, naturalmente, riguarda la giurisprudenza. La richiesta «aggiungi qualche sentenza» contiene già, dal punto di vista metodologico, qualcosa di inquietante, poiché tratta il precedente come un accessorio retorico, equivalente alla citazione latina o al corsivo ben collocato. Inoltre, l'intelligenza artificiale generativa, quando opera senza un sistema di fonti verificabili, può produrre riferimenti plausibili ma inesistenti. Numero verosimile, sezione appropriata, principio perfettamente congeniale alla tesi: una piccola epifania nomofilattica, guastata soltanto dalla circostanza, piuttosto antipatica, che talvolta quella decisione non esiste. Il modello linguistico produce la sentenza che statisticamente dovrebbe esserci, una decisione così adeguata al nostro bisogno da sembrare quasi ingiusto che la Corte non l'abbia mai pronunciata. Potremmo chiamarla giurisprudenza desiderativa.

Tutto questo conduce, però, al punto forse più scomodo, perché sarebbe consolatorio attribuire alla macchina la responsabilità esclusiva di tale lingua. L'intelligenza artificiale non ha appreso l'avvocatese osservando i delfini. Lo ha trovato nei nostri testi. Il modello ne ha raccolto le frequenze, individuato le co-occorrenze, riconosciuto le formule e costruito una specie di ritratto composito dell'avvocatura italiana. Ed è qui che l'intelligenza artificiale diventa interessante anche come strumento critico, perché agisce come uno specchio deformante la cui deformazione dipende dalla concentrazione. Esagera caratteristiche esistenti e, proprio esagerandole, le rende visibili. La macchina ci restituisce, in altre parole, una radiografia stilistica della professione e ha l'indelicatezza di consegnarla senza referto consolatorio.

CRIMINALITÀ ECONOMICA: LA RISPOSTA EUROPEA.

di Alessandro Di Taranto, *Procuratore Europeo Delegato*

Con la Direttiva (UE) 2024/1260, adottata il 24 aprile 2024, si stabiliscono le norme minime europee sul rintracciamento, congelamento, confisca e gestione dei beni nei procedimenti penali. L'ormai piena consapevolezza del legislatore europeo circa la necessità di contrastare anche e soprattutto sotto il profilo patrimoniale la criminalità organizzata viene ribadita nel primo "considerando", quando si ricorda che la "*disponibilità* (in capo alle organizzazioni criminali) *di proventi di attività criminale*", quantificati in circa 139 miliardi di euro ogni anno, "*rappresenta una minaccia significativa per l'integrità dell'economia e della società, che erode lo stato di diritto e i diritti fondamentali*". In altri termini, l'ampia capacità di produrre redditi illeciti da parte delle organizzazioni criminali viene espressamente considerata una "spada di Damocle" pendente non solo sul sistema economico degli Stati Membri e dell'Unione Europea nel suo complesso, ma soprattutto sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali di ciascuno di noi.

La gravità della minaccia ha imposto l'adozione, con questa direttiva, di potenti misure di contrasto patrimoniale, per la più gran parte già conosciute dagli operatori del diritto italiani, per i noti motivi, ma ulteriormente accresciute nell'efficacia sia dalla imposta di diffusione negli altri Stati Membri, sia dalla sinergia derivante dell'ulteriore miglioramento della cooperazione internazionale in materia.

Infatti, quando la direttiva sarà entrata pienamente in vigore, con il recepimento da parte degli Stati Membri entro il prossimo 23 novembre 2026, il complesso sistema di norme che regola il cd. asset recovery (dal reperimento, al sequestro/congelamento dei beni, fino alla gestione e alla definitiva confisca degli stessi) avrà finalmente un quadro minimo europeo, che imporrà anche ad altri Stati Membri diversi dall'Italia di dotarsi di strumenti di contrasto patrimoniale al crimine organizzato: la confisca per equivalente (Art.12.2), quella nei confronti di terzi, salva, ovviamente, la buona fede di questi ultimi (Art. 13), quella cosiddetta estesa (Art 14), riconducibile alla "confisca in casi particolari" di cui all'odierno art. 240 bis c.p., quella "non basata sulla condanna" (Art. 15), nei casi in cui il procedimento penale sia stato attivato ma non sia stato possibile farlo proseguire a causa della malattia, fuga o morte dell'indagato/imputato, ovvero per l'estinzione del reato per prescrizione (casi già previsti, seppur non in maniera sistematica, dal legislatore italiano) e, infine, la confisca di patrimonio ingiustificato collegato a condotte criminose (Art. 16), analoga a quella previste dalle nostre misure di prevenzione. E tutte queste misure di confisca sono precedute, nella ricostruzione del sistema offerta dalla Direttiva, dall'eventuale provvedimento di "congelamento" (Art.11) analogo al nostro sequestro.

La generale previsione di tali forme di confisca consente anche di superare le difficoltà operative che aveva incontrato la diretta applicazione del Regolamento UE n. 1805/2018, sul mutuo riconoscimento tra gli Stati Membri dei provvedimenti di congelamento e confisca. In numerosi casi, infatti, erano sorte difficoltà proprio per l'assenza nello Stato di esecuzione, della particolare tipologia di sequestro e/o confisca emessa nello Stato richiedente l'assistenza. Ad ulteriore potenziamento della cooperazione internazionale, poi, sta l'introduzione dell'obbligo di istituzione presso ciascuno Stato Membro di un ufficio per il recupero dei beni (Art. 5), al fine di agevolare la cooperazione transfrontaliera in relazione alle indagini per il reperimento dei beni, condotte sia dalle Autorità giudiziarie nazionali, sia dalla stessa Procura Europea. Quest'ultima, come noto, è la prima Procura sovranazionale, competente per perseguire i cd. reati PIF (a protezione degli interessi finanziari dell'Unione). L'attenzione del legislatore eurounitario alla crescita e al pieno sviluppo di tale ambizioso progetto istituzionale trova conferma nella previsione dell'obbligo, in capo a questi uffici nazionali, di cooperare non solo tra loro ma anche con la stessa Procura Europea (Art. 30.1), anche in via prodromica, nel reperimento e nell'identificazione di beni suscettibili di confisca. L'imposizione a questi uffici di termini massimi stringenti per la comunicazione delle informazioni richieste (in caso di urgenza fino a non più di otto ore, nei casi ordinari comunque non più di sette giorni) rende evidente la volontà di creare in questo modo uno snodo fondamentale nella procedura, determinante per il raggiungimento del risultato.

L'ampliamento della "cassetta degli attrezzi" a disposizione dell'operatore giudiziario per combattere i patrimoni riconducibili al crimine organizzato pone la necessità di non compromettere oltre misura la tutela dei diritti dei singoli.

A tale ultimo fine, il legislatore eurounitario ha previsto, tra le altre garanzie, l'obbligo di informare gli interessati (Art 23), la predisposizione dei mezzi di ricorso (art. 24), il diritto ad avvalersi di un difensore (si badi bene, non l'obbligo della difesa tecnica prevista dal nostro legislatore, correttamente più garantista) (art. 24.8), e la necessità di rispettare sempre il cd. principio di proporzionalità (vedi considerando 18 e 20).

In sintesi, come sempre accade, il delicato equilibrio tra difesa della società e tutela delle libertà individuali oscilla nel corso degli anni, in un regime democratico, a seconda delle emergenze: una volta acclarata l'accresciuta dimensione (anche transnazionale) e diffusione del fenomeno della criminalità economica, il legislatore attribuisce maggiori poteri alle autorità pubbliche. La sfida, che appare allo stato riuscita, è di mantenere inalterate le garanzie a tutela dei singoli, specialmente in una materia, come quella oggetto della direttiva, dove possono essere coinvolte anche persone del tutto in buona fede. Fra qualche mese si comincia.

CAVALLOTTI CONTRO TUTTI. ASSOLTI E CONFISCATI.

di Pietro Cavallotti

Pagina |
42

In Italia si parla pochissimo di giustizia: poco delle condizioni dei detenuti nelle carceri, poco dell'abuso della custodia cautelare. Ma c'è un tema di cui si parla ancora meno – persino nell'avvocatura – e che in politica, salvo qualche bella eccezione, gode di una difesa pressoché unanime: le misure di prevenzione. Uno strumento che consente alla magistratura di portare via a una persona riconosciuta innocente tutto ciò che possiede e ha costruito in una vita di lavoro: l'azienda, la casa e, in qualche caso, perfino la dignità.

La storia della mia famiglia è emblematica. Nel 1998 mio padre e i miei zii, da incensurati, vengono arrestati con l'accusa di associazione mafiosa e turbativa d'asta. Sulla base degli stessi indizi, pochi mesi dopo, subiscono il sequestro di prevenzione dell'intero patrimonio. Da quel momento sono costretti a difendersi dalle medesime accuse in due processi paralleli: quello penale e quello di prevenzione. Gli stessi pentiti escussi nel primo a distanza di poco tempo venivano riesaminati nel secondo, in un susseguirsi di rinvii senza fine.

Dopo due anni e mezzo di carcerazione preventiva – di cui otto mesi in isolamento –, in primo grado arriva l'assoluzione perché il fatto non sussiste, con il riconoscimento dello status di vittime – e non complici – della mafia. La sentenza viene ribaltata in appello da un collegio presieduto dallo stesso magistrato che, anni prima, aveva disposto il sequestro di prevenzione. La condanna viene poi annullata con rinvio dalla Cassazione per gravi vizi di logicità, e la Corte d'Appello, in diversa composizione, è costretta a confermare l'assoluzione, definitiva solo nel 2010.

A quella data il procedimento di prevenzione era ancora fermo al primo grado. Le aziende, però, erano state rese inoperose, alcuni rami erano stati ceduti, i nostri collaboratori erano finiti sul lastrico. Nel 2011 la sezione misure di prevenzione dispone sia la confisca di ciò che restava sia la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Secondo quel decreto, il nostro patrimonio era il frutto del reato per cui era arrivata l'assoluzione, e i miei familiari "appartenevano" alla mafia come imprenditori collusi: esattamente ciò che la sentenza penale aveva escluso. Il decreto si fondava sulle dichiarazioni rese dai pentiti davanti al Pubblico Ministero durante le indagini preliminari, e ometteva i chiarimenti che gli stessi avevano fornito rispondendo ai nostri avvocati, sia in incidente probatorio sia nel procedimento di prevenzione. Ai "proposti" si rimproverava di non aver provato il recesso dall'associazione mafiosa, ma nessuno spiegava come quella prova potesse darla chi non ne aveva mai fatto parte. Si precisava, inoltre, che gli indizi dovevano essere certi ma che le accuse dei pentiti non avevano bisogno di alcun riscontro e come ci possa essere certezza laddove manchi il riscontro rimane un altro grande mistero.

Nonostante la richiesta di restituzione avanzata dallo stesso Procuratore Generale, la Corte d'Appello ha confermato la confisca e nel 2015 la Cassazione ha respinto i nostri ricorsi, ricordandoci che in questa materia si può denunciare solo la violazione di legge, non l'illogicità o la contraddittorietà della motivazione. Così la confisca è rimasta in piedi sulla stessa identica motivazione che, in sede penale, la Cassazione aveva giudicato illogica e che, in sede di prevenzione, non ha potuto sindacare. Altro che “centoundici”, altro che giusto processo!

Nel 2017 siamo stati sfrattati dalle nostre abitazioni: il punto più basso dell'intero calvario. Buttati in mezzo alla strada come i peggiori criminali. Le case, lasciate incustodite, sono state vandalizzate; inutili gli appelli alle forze dell'ordine e persino la richiesta, rivolta all'Agenzia, di restare pagando un'indennità di occupazione. All'epoca non c'era ancora la sentenza n. 24 che la Consulta avrebbe emesso solo nel 2019. Ciò non mi ha permesso di “rassicurare” i miei familiari, spezzati dal dolore, spiegando loro che la confisca aveva natura “ripristinatoria” – sottrarre al circuito economico il profitto del reato, per ribadire che “il crimine non paga”. Qui, però, dove il crimine non c'è, a non pagare è stato soltanto il lavoro duro e onesto.

La Corte europea, dichiarato ricevibile il nostro ricorso nel 2016, ha rivolto al Governo italiano domande che toccano il cuore stesso del sistema: la natura giuridica della confisca, il rapporto con l'assoluzione, la nozione di “appartenenza”, l'inversione dell'onere della prova. Esaminate le risposte del “Governo dei garantisti” – che ha fatto del suo peggio per difendere l'indifendibile – e le nostre osservazioni, ha rimesso il caso alla Grande Camera. Questo ha creato grande preoccupazione nel variegato mondo dell'antimafia e, infatti, sono arrivati gli interventi di alcune associazioni (interessate al riutilizzo dei beni confiscati) e persino dei Governi di San Marino e Norvegia, tutti a difesa del modello italiano. Da Cavallotti c. Italia, il ricorso è diventato Cavallotti contro tutti.

Ci ha tenuti in vita la speranza, che abbiamo alimentato con azioni concrete e con la quale affronteremo l'udienza finale del 16 dicembre a Strasburgo. Eppure, il nostro martirio, e l'irripetibilità del momento storico che stiamo vivendo, saranno un grande spreco se l'avvocatura tutta e la magistratura più sensibile non daranno a questa battaglia l'importanza che il problema delle misure di prevenzione merita. Perché non esiste un altro settore della giustizia in cui i principi fondamentali dello Stato di Diritto vengono violati con la stessa drammatica e sistematica violenza.

PREVENIRE È MEGLIO CHE PROVARE: IL DIRITTO DI DIFESA NEL CODICE DEL “SOSPETTO”

di Fabio Pignataro

Pagina |
44

Come profeticamente ammoniva Leonardo Sciascia, è sufficiente esibirsi come antimafioso per considerarsi in una “botte di ferro”. È il caso del procedimento di prevenzione nostrano, disciplinato dal codice delle leggi antimafia, il d.lgs. n. 159 del 2011 - “botte di ferro” per antonomasia - che, nonostante i democratici “colpi” inferti dalle recenti condanne emesse dalla Corte Europea, sia sul versante delle misure di prevenzione personali che patrimoniali, conserva intatta la sua architettura generale, su cui poggia la sottrazione al rispetto delle garanzie tipiche del processo penale.

Una delle principali ricadute della rivendicata autonomia del giudizio di prevenzione da quello penale - da cui pure declama di prendere in prestito le regole - si misura proprio sul terreno della prova e delle prerogative difensive accordate ai soggetti interessati dall'applicazione di tali misure. Nel codice antimafia, il tema della prova riceve scarse disposizioni legislative di sostegno, permettendo così alla giurisprudenza di elaborare nel tempo una singolare “grammatica probatoria” lontana dai canoni tradizionali. Si pensi, ad esempio, al principio per cui la prova indiziaria - che pure la fa da padrona nel giudizio di prevenzione - non deve rispondere ai requisiti di gravità, precisione e concordanza. Oppure, al principio per cui la chiamata in correità non necessita di riscontri esterni individualizzanti. Ancora, all'ampia possibilità riconosciuta alla parte pubblica di fare ricorso a presunzioni, scaricando così sul proposto e sui terzi interessati - specie se prossimi congiunti - oneri dimostrativi di segno contrario impossibili da raggiungere.

Allo stesso tempo, è proprio il processo penale - o meglio le indagini preliminari, sottratte alla dialettica con la difesa - la fonte privilegiata di informazioni da cui attingere per esercitare l'azione di prevenzione. Ecco allora che il compendio indiziario raccolto in sede di indagine trasforma nell'unico fascicolo del procedimento di prevenzione, dove l'istruzione probatoria nel contraddittorio con la difesa viene degradata a parentesi meramente accidentale, rimessa alla benevola “concessione” del giudice, forte della mancata previsione di sanzioni processuali *ad hoc*.

E che non si tratti di un'esagerazione lo confermano alcune massime della Suprema Corte di cassazione, chiamata, negli ultimi anni, a stigmatizzare quegli orientamenti illegittimi emersi nelle corti di merito che, ad esempio, avevano negato cittadinanza al diritto alla prova nel procedimento di prevenzione patrimoniale oppure avevano rigettato immotivatamente le istanze istruttorie formulate dalla difesa.

Ora, di fronte ad un procedimento che si alimenta di presunzioni di ogni tipo - compresi gli indici ISTAT - di semplificazioni probatorie valide solo per la parte pubblica, di criteri sociologici-indiziari di pericolosità sociale o di provenienza illecita di beni prossimi al mero sospetto, che rimangono insensibili persino ad un giudicato assolutorio in sede penale, non ci si può, evidentemente, accontentare di un diritto alla prova proclamato sulla carta e rimesso all'osservanza spontanea dei principi del "giusto processo" da parte della giurisprudenza di merito.

E' tempo che il decisore politico si liberi dalla trappola ideologica della "lotta alla mafia" che lo ha stretto in questi anni e ripensi l'intero giudizio di prevenzione per allinearlo, finalmente, agli standard di legalità e di giustizia processuale che ogni misura limitativa dei diritti fondamentali impone di osservare.

A meno che, eresia permettendo, delle misure di prevenzione non si voglia fare direttamente a meno.



CONFISCA SENZA CONDANNA E GARANZIE DIFENSIVE: IL DIFFICILE EQUILIBRIO TRA ACCERTAMENTO E PRESUNZIONE DI INNOCENZA

di Marta Santamaria

In una prospettiva garantista, incentrata sul diritto di difesa, la confisca "senza condanna" rappresenta, ormai da tempo, uno dei punti più problematici del nostro ordinamento.

A rendere il tema particolarmente attuale concorrono, da un lato, il sempre più ampio ricorso a tale strumento nell'ambito delle misure di prevenzione e, dall'altro lato, la progressiva introduzione di forme di confisca svincolate da un rigoroso accertamento della responsabilità penale.

Per un verso, le misure di prevenzione, fondate su indizi o, comunque, su elementi di fatto di consistenza controversa, rischiano di assumere una funzione sostanzialmente alternativa rispetto agli strumenti propri del processo penale e all'applicazione della pena.

Per altro verso, si moltiplicano le ipotesi nelle quali è possibile procedere alla confisca anche in assenza di una sentenza di condanna. Ne costituisce sintomatico esempio l'art. 578-*bis* c.p.p., che consente al giudice di appello o alla Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o amnistia, di decidere sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.

Non si tratta, tuttavia, di fenomeni destinati a rimanere su binari paralleli. È lo stesso codice di procedura penale a prevedere un collegamento tra procedimento penale e misure di prevenzione. L'art. 578-*ter* c.p.p., infatti, stabilisce che, nel caso di improcedibilità dell'azione penale e di beni in sequestro dei quali sia stata disposta la confisca, il giudice disponga la trasmissione degli atti ai soggetti competenti a proporre le misure patrimoniali previste dal d.lgs. n. 159 del 2011.

Si delinea, così, una progressiva permeabilità tra processo e sistema della prevenzione, con il rischio che l'impossibilità di giungere a una pronuncia definitiva nel procedimento penale trasferisca la questione patrimoniale all'interno di un sistema caratterizzato da regole meno garantiste.

Il problema assume particolare rilievo sul piano delle garanzie difensive. Un sistema che consenta di incidere definitivamente sul patrimonio dell'interessato in relazione a fatti non sfociati in una condanna penale pone, infatti, interrogativi in ordine al diritto di difesa e alla presunzione di innocenza.

Come noto, l'art. 6 § 2 CEDU stabilisce che chi è accusato di un reato deve essere presunto innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. Su tale base, la Corte EDU ha progressivamente elaborato garanzie rigorose rispetto alle affermazioni di colpevolezza successive al proscioglimento.

In tale quadro, si inserisce l'ulteriore spinta sovranazionale volta ad ampliare la possibilità per il giudice penale di disporre la confisca anche quando il procedimento non possa concludersi con una sentenza definitiva di condanna per ragioni tassativamente indicate.

In questa prospettiva, l'art. 15 della direttiva (UE) 2024/1260 prevede, a determinate condizioni, la possibilità di procedere alla confisca quando il procedimento penale avrebbe potuto condurre a una condanna per determinati reati e l'organo giurisdizionale sia convinto che i beni da confiscare derivino dal reato o siano a esso connessi.

La disposizione introduce un ulteriore elemento di complessità, ovvero la possibilità, anche per il giudice di primo grado, di pervenire alla confisca benché il processo non sia destinato a concludersi con una condanna.

Proprio questo passaggio impone di interrogarsi sul rapporto tra confisca, accertamento della responsabilità e presunzione di innocenza.

L'iter di recepimento della direttiva nell'ordinamento italiano ha evidenziato, sul punto, una divergenza di impostazione. Il Governo ha ritenuto che le ipotesi contemplate dall'art. 15 fossero già sostanzialmente riconducibili agli istituti presenti nell'ordinamento, richiamando, in particolare, gli artt. 578-*bis* e 578-*ter* c.p.p. e il sistema delle misure di prevenzione. La Commissione Giustizia del Senato ha, invece, sostenuto la necessità di un recepimento espresso della disposizione.

La questione non è meramente formale. Se la confisca viene disposta senza che il procedimento penale si concluda con una condanna, occorre stabilire quale sia il contenuto della verifica richiesta e quale rapporto debba sussistere tra la convinzione del giudice in ordine ai beni confiscabili e la presunzione di innocenza.

La non necessità della condanna non deve tradursi nella soppressione dell'accertamento. Al tempo stesso, però, una valutazione in punto di responsabilità sufficientemente intensa da giustificare la confisca rischia di avvicinarsi, sul piano sostanziale, a un giudizio di colpevolezza incompatibile con la successiva dichiarazione di proscioglimento.

È proprio in questa zona intermedia che si colloca il principale problema garantistico della confisca “senza condanna”.

Le attuali previsioni codicistiche tendono, in alcune delle situazioni contemplate dal legislatore sovranazionale, a spostare il problema verso la confisca di prevenzione, rimettendo la verifica dei relativi presupposti a un sistema caratterizzato da regole probatorie e finalità differenti rispetto a quelle proprie del processo penale. Laddove, invece, non si sconfini verso le misure di prevenzione, viene richiesto un accertamento della responsabilità il cui perimetro non appare ancora sufficientemente definito.

Né sembrano risolutive le indicazioni giurisprudenziali volte a individuare il livello di accertamento necessario o a limitare il linguaggio utilizzabile nella motivazione giudiziaria. Il problema, infatti, non riguarda soltanto la formulazione della decisione, ma il rischio che la valutazione necessaria per disporre la confisca finisca, nella sostanza, per tradursi in un'affermazione di colpevolezza.

Si pretende, in definitiva, una verifica rigorosa dei presupposti della confisca senza qualificare la persona come penalmente colpevole. Perché tale equilibrio possa essere realmente rispettato, tuttavia, non è sufficiente affermare la distinzione formale tra accertamento della responsabilità e condanna: occorre che essa trovi concreta traduzione nelle regole probatorie, nella struttura del procedimento e nella motivazione della decisione.

Allo stato, il diritto europeo e quello italiano non paiono ancora pienamente coordinati su questo punto.

Resta, dunque, il nodo giuridico sottostante alla confisca “senza condanna”: come è possibile incidere definitivamente sul patrimonio dell'interessato senza una condanna penale e, al contempo, rispettare effettivamente la presunzione di innocenza.

RATIFICARE IL PROTOCOLLO 16 CEDU: LE RAGIONI DI UNA INIZIATIVA DELL'UNIONE

di Massimo Moretti, Componente dell'Osservatorio Cassazione dell'UCPI

Pagina |
48

Nell'ambito del Convegno sul tema dei Modelli innovativi per il giusto processo l'Osservatorio Cassazione dell'UCPI, guidato da Fabio Ferrara, ha reso noto di aver messo in programma l'elaborazione e la promozione di un disegno di legge per la ratifica del Protocollo 16 alla CEDU. Adottato dal Consiglio d'Europa nel 2013, il Protocollo 16, ad oggi, è stato ratificato da 26 Stati, tra i quali non figura l'Italia.

Come noto esso attribuisce alle più alte giurisdizioni di ciascuno Stato aderente (che è chiamato a designarle) la facoltà di richiedere alla Corte EDU *“pareri consultivi su questioni di principio relative all'interpretazione o all'applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione o dai suoi protocolli”*.

Essi devono riguardare questioni rilevanti ai fini della decisione di un giudizio pendente innanzi ad una delle corti legittimate a richiederlo.

Presso la Corte EDU un collegio di 5 giudici valuterà la ricevibilità della richiesta, per trasmetterla poi, se del caso, alla Grande Camera.

Al conseguente giudizio potranno partecipare, tramite il deposito di osservazioni e prendendo parte alle udienze, il Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa e l'Alta Parte contraente cui appartiene il giudice *a quo*.

Stessi diritti di partecipazione possono essere attribuiti ad altri soggetti dal Presidente della Corte; si è osservato in proposito che tale facoltà dovrebbe costituire un dovere quanto meno per quanto concerne le parti del procedimento *a quo*, che ben dovrebbero poter dire la loro in un giudizio di tale peso per il contenzioso in cui sono coinvolti.

Il parere deve essere motivato ed in mancanza di unanimità il giudice dissenziente avrà diritto di allegarvi la propria opinione.

Esso - dato fondamentale - **non è vincolante per l'autorità che lo ha richiesto**: ciò conferma che l'istituto *de quo* non mira ad affermare una supremazia della Corte EDU, ma a *“promuovere il dialogo tra le autorità giudiziarie”* (così il Rapporto Esplicativo).

In sostanza esso muove dalla banale constatazione del “meglio prevenire che curare”: anticipando ad una fase precedente alla decisione il dibattito tra le corti si consente in primo luogo un suo articolato ed esaustivo sviluppo.

Si può evitare poi (o quanto meno si riduce il rischio) di far subire alla parte vincitrice gli effetti di una decisione, poi dichiarata contraria alla CEDU, per tutto il tempo necessario ad addivenire alla pronuncia e alla compiuta attuazione della sentenza di Strasburgo.

Ma anche lo Stato richiedente può trarne vantaggio: alle *“cospicue uscite finanziarie per lo Stato a titolo di risarcimento dei danni e rimborso delle spese”* che possono conseguire alla soccombenza avanti alla Corte EDU fa esplicito riferimento il senatore Dreosto nella presentazione del disegno di legge di ratifica del Protocollo 16 comunicato alla Presidenza il 16 gennaio 2023 ed assegnato alle commissioni riunite giustizia ed esteri-difesa, che non ne hanno ancora avviato l'esame.

Già in passato altri disegni di legge non erano giunti al traguardo.

Il disegno Dreosto è assai scarno: prevede quali Alte Corti abilitate alla richiesta del parere la Corte Costituzionale, la Corte Cassazione, il Consiglio di Stato; prevede altresì la sospensione del procedimento e della prescrizione penale in attesa del parere.

Le ragioni tecniche di chi si oppone alla ratifica possono essere sintetizzate nei timori di un allungamento dei procedimenti e di uno scavalcamento della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia UE (per le materie in comune con il diritto UE) da parte della Corte EDU.

In realtà la Corte EDU, oltre ad aver selezionato con attenzione i casi meritevoli di essere portati avanti alla Grande Camera, non ha impiegato tempi lunghissimi per emettere i pareri richiesti dagli Stati che a differenza dell'Italia hanno ratificato il protocollo.

Peraltro la via del ricorso non può che richiedere - almeno di regola - tempi più lunghi rispetto a quella che passa per un parere preventivo.

I rischi di scavalcamento sono poi neutralizzati dalla non vincolatività del parere, la cui richiesta ed il cui rilascio certo non impediscono la piena applicazione delle norme inerenti il giudizio di legittimità costituzionale e quello avanti la CGUE (in particolare il rinvio pregiudiziale ex art.267 TFUE).

Essi ben possono coesistere con l'istituto in esame, in omaggio alla ricerca del dialogo tra corti.

É bene ricordare poi che i pareri emessi ai sensi del Protocollo 16 su richiesta degli stati che lo hanno ratificato non possono che costituire importanti punti di riferimento per le decisioni ed i dibattiti successivi. Dalla formazione di tali punti di riferimento gli stati che non hanno ratificato il protocollo restano naturalmente esclusi.

L'Osservatorio Cassazione, che ha peraltro rilevato un diffuso interesse sul punto anche da parte di autorevolissimi magistrati, intende quindi proseguire sulla strada dell'elaborazione di una proposta di ratifica, che ritiene debba prevedere l'inserimento nel nostro codice di procedura della specifica previsione normativa che dovesse disciplinare il nuovo istituto.



VELLETRI, OLTRE LE MURA: IL TEMPO DELLA PENA TRA SOVRAFFOLLAMENTO E REINSERIMENTO

di Arianna Pino, Diamante Ceci, Michela Macori

Pagina |
50

Il carcere di Velletri restituisce la fotografia di una delle questioni più delicate dell'esecuzione penale: il rapporto tra la concreta organizzazione dell'istituto e la finalità del trattamento. Le notizie che arrivano dalla Casa circondariale "Antonio Carotenuto" compongono un quadro nel quale sovraffollamento, carenza di personale, difficoltà nell'accesso ai benefici penitenziari e insufficienza delle opportunità di lavoro si intrecciano fino a incidere sulla stessa effettività del percorso di reinserimento.

Il dato più immediato è quello della popolazione detenuta. Al 1° settembre 2026, secondo quanto riferito dopo una visita all'istituto, erano presenti 602 detenuti a fronte di 386 posti effettivamente disponibili: 216 persone in più rispetto alla capienza indicata, di cui circa 1 detenuto su 3 sottoposto a custodia cautelare. Alla pressione numerica si aggiunge una carenza di personale quantificato in circa 80 unità. Non si tratta, dunque, soltanto di una questione logistica. In un istituto nel quale le risorse organizzative sono chiamate a sostenere una popolazione largamente superiore alla capacità effettiva, ogni segmento dell'esecuzione penale rischia di risentirne.

Il tema assume particolare rilievo quando si passa dalla dimensione strutturale a quella individuale. Secondo le informazioni fornite alla Camera Penale veliterna, circa 209 detenuti avrebbero un fine pena entro due anni. È proprio su questa fascia che si concentra l'attenzione degli avvocati: la possibilità di valutare, caso per caso e nel rispetto della legge, l'accesso a misure alternative contribuirebbe, contemporaneamente, a ridurre la pressione sull'istituto e a rafforzare percorsi di reinserimento già prossimi alla loro naturale conclusione.

È un punto nel quale la questione penitenziaria diventa, inevitabilmente, questione di effettività della giurisdizione. Nel luglio scorso i penalisti avevano denunciato ritardi fino a 6 mesi nella trattazione di istanze relative a permessi e benefici, 42 richieste inevase e un numero ritenuto anomalo di rigetti, annunciando l'astensione dalle udienze del 15 luglio, cui avevano aderito le Camere penali del Lazio. Il dato giornalistico, al di là della valutazione che ciascun operatore possa darne, segnala una frizione tra la domanda di tutela individuale e i tempi attraverso i quali essa dovrebbe trovare risposta.

La tempestività, in materia penitenziaria, non è un elemento meramente organizzativo. La valutazione di un beneficio o di una misura alternativa si colloca dentro un percorso personale che può modificarsi nel tempo: lavoro, relazioni familiari, formazione, condizioni di salute, disponibilità di un

domicilio o di un progetto di reinserimento possono rendere concreta, oppure perdere attualità, una determinata prospettiva trattamentale. Un ritardo prolungato rischia quindi di incidere non soltanto sul momento della decisione, ma sulla stessa utilità della decisione.

A Velletri, tuttavia, il quadro non è fatto esclusivamente di criticità. Le informazioni relative all'istituto descrivono la presenza di attività agricole, scolastiche, universitarie, formative e culturali, oltre a iniziative rivolte alle famiglie dei detenuti. È un dato significativo perché consente di leggere il sovraffollamento non come una realtà che annulla ogni possibilità trattamentale, ma come un fattore che può rendere più difficile valorizzare ciò che già esiste.

Il nodo del lavoro emerge con particolare evidenza anche nel progetto GOL presentato nel luglio 2026. In quella sede Alberto Balboni, sottosegretario alla Giustizia, ha collegato direttamente lavoro, formazione e recidiva, indicando una percentuale del 60/70 % in assenza di lavoro e formazione e riferendo di casi nei quali, quando viene offerta un'alternativa, la recidiva scende fino al 2 %. Il progetto investe peraltro l'occupazione penitenziaria complessiva: dei 21.235 detenuti indicati come occupati, l'85 per cento lavorerebbe per l'amministrazione penitenziaria, il 4 per cento con cooperative sociali e appena l'1 per cento direttamente con imprese private a scopo di lucro; un ulteriore 0,7 per cento sarebbe impiegato nelle colonie agricole. La distanza tra occupazione e reale costruzione di un ponte verso il mercato del lavoro esterno appare così uno dei punti sui quali il progetto GOL intende intervenire.

La prospettiva è particolarmente rilevante proprio per un istituto nel quale una parte consistente dei detenuti si avvicina al fine pena. Il reinserimento non può essere confinato al momento successivo alla scarcerazione: per sua natura, deve essere preparato durante l'esecuzione. Formazione, lavoro, studio e relazioni con l'esterno diventano allora strumenti attraverso i quali il tempo della detenzione può assumere una funzione diversa da quella della mera custodia.

In questa prospettiva, anche il rapporto tra sovraffollamento e misure alternative acquista un significato ulteriore. Se da un lato l'istituto è chiamato a garantire condizioni dignitose a una popolazione superiore ai posti disponibili, dall'altro l'accesso alle alternative non può essere concepito come una soluzione automatica al problema numerico.

È qui che il ruolo della difesa assume una funzione che supera la dimensione strettamente processuale. La possibilità di presentare e coltivare tempestivamente le istanze, di documentare l'evoluzione del percorso trattamentale e di interloquire con gli organi competenti costituisce una componente concreta della tutela della persona detenuta. La denuncia dei ritardi sulle istanze di permesso e beneficio rende evidente quanto l'accesso effettivo alla giurisdizione di sorveglianza

dipenda anche dal funzionamento quotidiano dell'apparato.

Il sito istituzionale della Casa circondariale mostra, non a caso, una struttura organizzativa nella quale sono previsti canali dedicati ai colloqui con gli avvocati, sia in presenza sia tramite videochiamata, oltre alle informazioni sui colloqui familiari e sui rapporti con gli uffici dell'esecuzione penale esterna e della magistratura di sorveglianza. Sono strumenti apparentemente ordinari, ma essenziali per mantenere operativo quel collegamento tra istituto, difesa, famiglia e territorio dal quale dipende, almeno in parte, la continuità del trattamento. La funzionalità di questi canali diventa tanto più rilevante quando il sovraffollamento rende più complesso il lavoro quotidiano dell'istituto, della difesa e del detenuto.

Perché, in fondo, la vera misura di un carcere non è soltanto quante persone riesca a contenere, ma quanto sia ancora capace di restituirle alla libertà.



VUOI SEGNALARCI UN ERRORE
GIUDIZIARIO?

SCRIVI A

redazionecentoundici@gmail.com